

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

341° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 16
6 ^a - Finanze e tesoro	» 23
7 ^a - Istruzione	» 28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 33
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 38
11 ^a - Lavoro	» 42
12 ^a - Igiene e sanità	» 47
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 60

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 72
RAI-TV	» 79
Riforma amministrativa	» 81

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 95
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	» 96
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	» 104
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	» 105
<i>Materia d'infanzia - Pareri</i>	» 106

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 107
---------------------------	-----------------

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0057^o)

Il PRESIDENTE comunica che, con lettera dell'8 luglio 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale pendente nei confronti del dottor Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, inviati dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza a seguito della richiesta formulata dalla Giunta in data 28 maggio 1998.

Informa altresì che, in data 9 luglio 1998, il Presidente del Senato ha trasmesso, per opportuna conoscenza, copia della sentenza con la quale è stata dichiarata dal Tribunale penale di Roma l'improcedibilità nei confronti del senatore Falomi a seguito della dichiarazione di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronunciata dal Senato in ordine ai fatti attribuiti allo stesso senatore.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame della richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 132/96 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno
(R135 000, C21^a, 0072^o)

Esame della richiesta avanzata dal senatore Donato Manfroi in relazione al procedimento penale n. 104/97 R.G. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Belluno
(R135 000, C21^a, 0073^o)

La Giunta procede all'esame congiunto delle richieste in epigrafe.

In ordine alla prima vicenda, il PRESIDENTE informa che il senatore Donato Manfroi ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in ordine a fatti oggetto di un procedimento penale pendente presso il Tribunale di Belluno. Dai documenti trasmessi dal senatore Manfroi si evince che lo stesso è imputato del reato di cui all'articolo 340 del codice penale, concernente l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, per avere, in qualità di Sindaco del Comune di Cecenighe Agordino, consegnato le chiavi del Municipio al prefetto di Belluno, dolendosi del fatto che gli fosse stato fatto mancare un Segretario comunale, circostanza che ostacolava la sua attività amministrativa, e per aver dato comunicazione di tale gesto agli organi di stampa.

Per quanto attiene alla seconda vicenda, il Presidente fa presente che il senatore Donato Manfroi ha sollevato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione a fatti per i quali è indagato dal Tribunale di Belluno con l'imputazione di cui all'articolo 327 del codice penale, concernente l'eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità. Lo stesso senatore Manfroi ha informato di non aver osservato l'ordine di esporre la bandiera nazionale per la durata di una settimana, avendola personalmente rimossa ed avendo dato comunicazione del suo gesto al prefetto di Belluno e agli organi di stampa.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Donato MANFROI, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI, GASPERINI, FASSONE ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Manfroi, si apre la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, RUSSO, SILIQUINI, che propone di acquisire le interrogazioni parlamentari presentate in merito alla vicenda dal senatore Manfroi, BERTONI, GRECO, PASTORE e CALLEGARO.

La Giunta, dopo aver respinto la proposta avanzata dalla senatrice Siliquini, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore FASSONE, relatore per la 2^a Commissione, enuncia le modifiche apportate al provvedimento in titolo dall'altro ramo del Parlamento, osservando, in linea generale, che una rilevante porzione degli emendamenti ivi approvati mirano a modifiche di carattere formale mentre altri emendamenti certamente introducono miglioramenti al testo licenziato dal Senato. Tuttavia su talune ulteriori modifiche che, al contrario, recano più sostanziali innovazioni, il relatore Fassone richiama l'esigenza di un più approfondito dibattito. Passando, quindi, ad occuparsi più dettagliatamente degli articoli modificati ricorda che all'articolo 3, nella parte introduttiva di un articolo 29-*bis* nella legge n. 184 del 1983, il testo trasmesso comporterà una rilevante difformità dalla disposizione varata dal Senato per il medesimo articolo: infatti ai minori stranieri non residenti all'estero non si applicherà la procedura introdotta dal provvedimento in discussione; tale scelta si salda, comunque, in ma-

niera armonica anche con il testo già proposto dal Senato per il successivo articolo 37-*bis*, il quale stabilisce che al minore straniero che si trova nel nostro Paese in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione. Una consistente novità introdotta nell'articolo 29-*bis*, al comma 4, alla lettera c), introduce l'obbligo del rispetto della legge n. 675 del 1996, in materia di tutela dei dati personali, relativamente alla acquisizione degli elementi sulla situazione personale, psicologica, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, elementi informativi di competenza dei servizi socio assistenziali degli enti che si occuperanno delle procedure di adozione internazionale; all'articolo 30 – come introdotto – il comma 1 reca una modifica – che rientra in una più generale tipologia di interventi introdotti in varie parti del provvedimento – che mira ad apportare ritocchi di carattere semplificatorio e finalizzati a ridurre i tempi di attesa all'interno del procedimento di adozione internazionale mentre, al comma 2 dell'articolo 30 la Camera dei deputati è riuscita a formulare in maniera linguisticamente più idonea il concetto introdotto dal Senato che il decreto di idoneità ad adottare debba contenere anche indicazioni per favorire il migliore incontro fra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

Un aspetto sul quale, invece, il relatore richiama l'attenzione delle Commissioni riunite concerne la modifica apportata all'articolo 31, comma 3, lettera m) ove – andando in contrario avviso rispetto alla scelta del Senato che aveva previsto la richiesta degli adottanti per l'intervento dell'ente autorizzato in collaborazione con i servizi dell'ente locale ai fini del sostegno del nucleo adottivo – la Camera dei deputati ha soppresso la facoltatività della richiesta, rendendo così generale e ufficiosa la presenza degli enti in questione. Dopo essersi soffermato sulle modifiche introdotte agli articoli 32, 33 e 34 che recano – tra l'altro – sia miglioramenti lessicali che opportuni richiami alla legislazione successivamente introdotta in materia di immigrazione, in particolare alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, il relatore giudica necessario di approfondimento il comma 4 dell'articolo 35, al fine di verificare la compatibilità con l'adozione nazionale della norma, introdotta dalla Camera, che stabilisce come la durata dell'affidamento preadottivo in attesa del perfezionamento dell'adozione dopo l'arrivo del minore in Italia, non debba superare un anno. Il punto più delicato – prosegue il relatore Fassone – appare, poi, emergere con riferimento al nuovo comma 3 introdotto dall'altro ramo del Parlamento per l'articolo 37 della legge n. 184 del 1983, in materia di regime delle informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali. Tale disposizione è stata strutturata dalla Camera in relazione a diversi parametri con riferimento ai diversi soggetti richiedenti. Mentre le informazioni richieste dai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale possono essere fornite, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi, nel caso di richiesta formulata dall'adottato maggiore di età, il principio viene in una certa misura rovesciato, poichè solo in presenza di comprovati motivi e solo se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine, il tribunale può negare l'accesso alle informazioni; infine l'accesso non è

consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Il relatore Fassone sottolinea come la disposizione da lui illustrata si pone in una filosofia divergente rispetto alla scelta a suo tempo effettuata dal Senato, il quale non aveva ritenuto opportuno innovare rispetto al sistema attualmente vigente nella legge 184 del 1983 e, in particolare nell'articolo 28, che avrebbe, in tal modo disciplinato sia l'adozione nazionale che quella internazionale. Ritiene che sulla questione, a prescindere dalla naturale emotività che l'argomento potrebbe suscitare, occorra assumere una decisione consapevole alla luce del panorama normativo vigente costituito dalle Convenzioni in materia esistenti, vale a dire la Convenzione dell'Aja di cui il provvedimento si propone l'attuazione; la Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 e la Convenzione di New York del 20 novembre 1989. Si tratta – prosegue il relatore – di sistemi che presentano anche caratteristiche non omogenee poichè mentre la Convenzione di Strasburgo si ispira in linea di principio alla idea che l'identità dei genitori naturali debba, di massima, essere destinata a rimanere segreta, salvo che vi sia un preminente interesse a conoscere tale identità, la Convenzione di New York si ispira all'idea che il bambino abbia diritto a conoscere i genitori e ad essere allevato da loro. Per quanto attiene, poi, la convenzione de L'Aja, non traspare dal suo articolo 30 un dettato normativo che autorizzi a introdurre disposizioni in merito all'accesso del maggiorenne alle informazioni concernenti i genitori naturali, laddove il comma 2 del medesimo articolo 30 si riferisce ai minori ma in maniera generica, prevedendo che le autorità competenti di ciascuno stato contraente assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni sulla sua origine, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato. Per quanto riguarda, poi, le disposizioni della legislazione italiana relative all'accesso alle informazioni relative all'origine dell'adottato restano in vigore gli articoli 73 e 28 della legge 184 del 1983. Chiarito, quindi, di condividere la nuova formulazione proposta dalla Camera dei deputati per l'articolo 38, comma 2, lettera g), e comma 4, il relatore Fassone dà, quindi, conto del nuovo comma 2 introdotto per l'articolo 39-*bis* il quale facoltizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a istituire, parallelamente alla rete di enti autorizzati già previsti dal provvedimento in discussione in relazione alle procedure connesse alle adozioni internazionali, anche propri servizi per l'adozione internazionale che siano in possesso dei requisiti necessari. Il relatore ricorda che sulla possibilità di affiancare strutture pubbliche a strutture private nella materia in discussione vi era stato un ampio dibattito nelle Commissioni riunite e rileva che la Camera ha molto ampliato la possibilità di istituire servizi regionali.

Seguono brevi interruzioni dei senatori Antonino CARUSO, il quale ritiene che la lettera g), introdotta dall'articolo 39-*ter* in merito all'esigenza che gli enti autorizzati in materia di adozioni internazionali debbano avere sede legale nel territorio nazionale, non appare idonea in un contesto di unificazione europea, VOLCIC, che chiede chiarimenti in

ordine alle regioni titolari della competenza a istituire propri servizi per le adozioni internazionali e del presidente MIGONE, il quale chiarisce come il nuovo comma 2 dell'articolo 39-*bis* si riferisca a tutte le regioni, ad autonomia sia ordinaria che speciale, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano. Dopo che il relatore FASSONE si è, quindi, soffermato sulle modifiche recate dall'articolo 39-*ter*, in particolare alla lettera e), passa a trattare l'articolo 8, rilevando che le modifiche introdotte porteranno ad applicare alle adozioni in corso la disciplina del provvedimento per quanto concerne le disposizioni sostanziali da essa recate.

Riferisce, quindi, il presidente MIGONE, facente funzioni di relatore per la 3^a Commissione in luogo al senatore Folloni, relatore designato. Egli chiarisce che si riserva di esprimere le proprie valutazioni in prosieguo del dibattito, laddove nella seduta odierna si limiterà a farsi portavoce delle osservazioni che gli ha comunicato il senatore Folloni, il quale è oggi impossibilitato ad essere presente. In tale contesto, dichiara che il relatore designato ritiene necessario il riferimento al rispetto della legge per la tutela dei dati personali introdotto dall'altro ramo del Parlamento mentre, per quanto riguarda l'articolo 37, il testo licenziato dal Senato appare preferibile, in quanto più consono alla filosofia della legge n. 184 del 1983. La possibilità di una prolungata *navette* fra i due rami del Parlamento, in caso di modifiche, è comunque un'eventualità che il relatore designato non auspicherebbe e pertanto eventuali emendamenti sarebbero dal relatore designato stesso considerati con favore soltanto se vi fossero ragionevoli garanzie di varare in tempi rapidi il provvedimento.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore PORCARI protesta vivamente contro la filosofia che sembra alla base di talune modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del Senato, soprattutto nella parte che novella il Capo I della legge n. 184 del 1983: i cittadini sono considerati come sudditi da sottoporre a tutela, anche quando si tratta di persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. In base a tale logica dal testo dell'articolo 31, comma 3, lettera m), è stata soppressa l'opportuna specificazione presente nel testo del Senato, in forza della quale l'attività di sostegno dell'ente autorizzato si sarebbe attivata soltanto su richiesta degli adottanti. Analogamente, all'articolo 37 vi sono inaccettabili filtri che limitano il diritto dell'adottato maggiorenne di avere accesso alle informazioni sull'identità dei genitori naturali.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Porcari che il testo della Camera, su questo punto, è decisamente più permissivo circa l'accesso alle informazioni riguardanti i genitori naturali.

Il senatore PORCARI ritiene che comunque vi siano tuttora eccessive limitazioni all'esercizio di quello che, per l'adottato maggiore di

età, dovrebbe essere un incompressibile diritto. Infine rileva che la lettera g) del comma 2 dell'articolo 38 è formulata in maniera poco chiara.

In conclusione ritiene preferibile modificare il testo trasmesso dalla Camera piuttosto che legiferare male.

Il senatore CENTARO, pur apprezzando alcune modifiche approvate dalla Camera, formula rilievi su taluni punti. In particolare, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Porcari sulla lettera m) dell'articolo 31, comma 3 e critica anche la modifica al comma 4 dell'articolo 35, in quanto prevede una valutazione dello psicologo vincolante per la decisione del tribunale.

Per quanto riguarda l'articolo 37, si dichiara favorevole a comunicare sempre l'identità dei genitori naturali agli adottanti e all'adottato maggiorenne, a meno che non siano stati i genitori naturali stessi a precludere l'accesso a tali informazioni. Ritiene inoltre che i testi delle convenzioni internazionali richiamate dal relatore non impediscano la soluzione adottata dalla Camera dei deputati.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 39-ter osserva poi che alla lettera e) è fuor di luogo inserire le parole «non operare» – dal momento che si tratta di requisiti di cui gli enti debbono essere in possesso al momento dell'autorizzazione – e la lettera g) è inopportuna poichè prevede una clausola superata dal processo di integrazione europea.

Infine anche le modifiche all'articolo 8, comma 3, non apportano alcun miglioramento al testo del Senato, tenuto anche conto del fatto che la successione nel tempo delle norme penali è già regolata nell'ordinamento.

Il senatore ANDREOTTI, pur auspicando che il Senato si limiti alle modifiche strettamente necessarie, considera un errore aver previsto all'articolo 31 un'attività di sostegno obbligatoria dell'ente autorizzato nei confronti della famiglia adottiva. Inoltre il nuovo testo dell'articolo 37 comporta una grave questione di principio, poichè di fatto introduce due regimi giuridici diversi per le adozioni internazionali e per quelle nazionali, in ordine a un punto delicato come l'accesso alle informazioni riguardanti i genitori naturali. Pertanto sarà inevitabile intervenire sui due punti indicati.

Il senatore CARUSO Antonino, premesso di essere favorevole a una rapida entrata in vigore della legge, osserva però che nel testo trasmesso dalla Camera vi sono troppo modifiche superflue o addirittura dannose, come il riferimento alla legge sulla *privacy*, nell'articolo 29-bis, comma 3, o anche l'inutile aggiunta della parola «psicologica» nella lettera c) dello stesso comma.

Dopo essersi dichiarato favorevole alla modifica all'articolo 30, comma 1, critica il periodo aggiunto al comma 3 dell'articolo 33, poichè si tratta di adempimenti di difficile attuazione e che potrebbero comportare un assurdo prolungamento del tempo in cui i soggetti fermati alla frontiera dovrebbero essere trattenuti. Al comma 4 dello stesso ar-

ticolo vi è poi un capolavoro di inutilità, poichè gli eventi eccezionali che si è voluto prevedere, con rinvio alla legge n. 40 del 1998, sono appunto gli eventi bellici e le calamità naturali già previste nella stessa disposizione.

Con riferimento all'articolo 37, il senatore Caruso Antonino osserva che si tratta di una questione complessa, in cui vanno contemperati interessi diversi e tutti meritevoli di tutela. È però dirimente il rilievo che il comma 3 introdotto dalla Camera crea una inaccettabile disarmonia tra le adozioni internazionali e quelle nazionali, sotto il profilo della possibilità di conoscere l'identità dei genitori naturali. Il comma è poi anche malformulato, poichè nell'ultimo periodo si parla di condizioni apposte dai genitori naturali, dimenticando che il consenso all'adozione deve essere assolutamente privo di condizioni.

In ogni caso è necessario essere coerenti con lo scopo della legge sulle adozioni e della Convenzione dell'Aja, che è dare una famiglia a chi di fatto non ce l'ha: è necessario perciò tutelare gli interessi legittimi dei genitori adottivi e porli al riparo dai frequenti tentativi di estorsione, che sono effettuati da genitori naturali violenti e privi di scrupoli.

Infine dichiara di concordare con il senatore Centaro per quel che concerne la modifica all'articolo 8.

Il senatore CIRAMI dichiara di condividere le critiche indirizzate all'articolo 37, come modificato dalla Camera, rilevando che la disparità di trattamento così introdotta può essere costituzionalmente rilevante. Inoltre la possibilità di estorsioni paventata dal senatore Caruso Antonino trova ampio riscontro nelle cronache giudiziarie. Quanto poi alla formulazione del comma 3, il primo periodo si presta a molteplici interpretazioni e potrebbe essere addirittura inapplicabile. Infine si dichiara decisamente contrario alla lettera m) dell'articolo 31, comma 3.

Il presidente MIGONE ritiene necessaria una riflessione sull'*iter* del disegno di legge, se si vuole realmente conseguire l'obiettivo di una sua rapida entrata in vigore, per il quale durante la prima lettura tutti i senatori rinunziarono al tentativo di modificare la disciplina delle adozioni nei suoi aspetti generali. Per quanto lo riguarda, ritiene che sia preminente l'urgenza di ratificare la Convenzione dell'Aja e di introdurre così un maggior grado di rigore e di trasparenza nelle adozioni internazionali.

A questo responsabile atteggiamento del Senato la Camera dei deputati ha risposto con una serie di modifiche che, in parte, possono essere anche considerate alla stregua di piccole provocazioni – pensa alla modifica dell'articolo 31, comma 3, che ha inevitabilmente provocato reazioni in quasi tutti gli interventi – ma in altri casi rappresentano indubbi miglioramenti del testo. In particolare la modifica dell'articolo 37 rappresenta un'importante apertura, poichè riconosce agli adottati maggiorenni il diritto di essere informati sull'identità dei genitori naturali, che può essere compreso soltanto in presenza di gravi e comprovati motivi. Peraltro il confronto tra tali disposizioni e l'articolo 28 della leg-

ge n. 184 del 1983, che continuerebbe ad applicarsi alle adozioni nazionali, mostra che – nonostante un capovolgimento dell'eccezione che diventerebbe la regola – di fatto sarebbe sempre il giudice ad autorizzare o meno l'informazione sull'identità dei genitori naturali, apprezzate le circostanze caso per caso.

In conclusione, non essendovi tra le modifiche della Camera veri e propri stravolgimenti del testo del Senato, propone che le Commissioni riunite rinunzino ad approvare ulteriori emendamenti.

La senatrice SCOPELLITI, premesso che è favorevole a una rapida approvazione della legge, ritiene tuttavia necessario un approfondimento sulla *vexata quaestio* dell'articolo 37. A tal proposito sarebbe opportuno un confronto informale tra i senatori e i deputati delle competenti Commissioni, allo scopo di concordare un testo accettabile da entrambe le Camere.

Il senatore ANDREOTTI chiede al rappresentante del Governo e ai relatori di raccogliere informazioni sul modo in cui gli altri Stati hanno disciplinato tale questione.

Il presidente MIGONE ritiene opportuno che si incontrino i parlamentari che hanno svolto la funzione di relatori nelle due Camere, al fine di concordare una soluzione che sarà poi prospettata alle Commissioni riunite.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

285^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Ministro dell'interno Napolitano.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292)**

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 6 marzo 1998, n. 40: esame e rinvio)

(R139 B00, C01^a, 0019^o)

Riferisce il senatore GUERZONI premettendo una valutazione favorevole sull'azione del Governo nel settore. Ricorda poi che il Documento è previsto dalla recente legge n. 40 del 1998 ed esso fissa gli indirizzi e gli obiettivi della politica dell'immigrazione. Si suddivide in tre parti, dedicate all'azione e agli interventi dell'Italia nel piano internazionale, alla definizione dei flussi d'ingresso nel territorio dello Stato e alle politiche di integrazione. Si attende un crescente fabbisogno di manodopera straniera e quindi un incremento dei flussi, particolarmente di provenienza dall'Europa centro-orientale. Il Governo annette un'importanza decisiva alle relazioni internazionali, alla politica di cooperazione di sviluppo soprattutto con i paesi rivieraschi del Mediterraneo nonché alla stipulazione di accordi bilaterali con i singoli paesi, anche ai fini del rimpatrio e della lotta alla criminalità. In questo settore si potrebbe anche ipotizzare un'accelerazione dei tempi per addivenire alle intese previste dalla legge. Si sofferma poi sulle misure di protezione umanitaria, rivolte a persone già presenti nel territorio e sulle possibili modalità di regolarizzazione. A questo proposito è prevista l'emanazione di un provvedimento integrativo sui flussi, con riferimento all'anno in corso, che si propone di regolarizzare situazioni esistenti in fatto. Per gli anni a venire sono introdotte innovazioni nei criteri per la predisposizione degli

analoghi provvedimenti, prestando attenzione alla situazione del mercato del lavoro, anche di carattere stagionale. È prevista a questo fine l'allestimento di un'anagrafe informativa tra i Ministeri dell'interno, del lavoro e l'INPS. Nella sua ultima parte il Documento si diffonde sulle politiche di integrazione, specialmente per quanto attiene agli alloggi, alle attività scolastiche, all'assistenza sanitaria. Conclusivamente, il relatore, propone di esprimere un parere favorevole, segnalando al Governo alcune osservazioni e raccomandazioni che si riserva di formulare al termine del dibattito.

Il ministro NAPOLITANO afferma che il Documento costituisce un contributo alla politica dell'immigrazione ed a questo fine si vanno predisponendo adeguati strumenti statistici. Fa presente poi che al Documento è allegato un quadro demografico sulla pressione migratoria di lungo periodo. Come ha sottolineato il relatore, alcuni aspetti della realtà dell'immigrazione sembrano effettivamente poco conosciuti, come la dimensione dei flussi di provenienza dall'Europa centro-orientale, i più numerosi rispetto a quelli di altre aree del pianeta. Naturalmente va tenuto conto degli ingressi clandestini, non esclusivi però nella derivazione dal Sud del mondo. Il Governo va adottando, nel quadro degli accordi di preadesione all'Unione Europea, intese per quanto attiene alla lotta contro la criminalità. È stata istituita la Commissione nazionale per le politiche di integrazione. Informa inoltre sulle misure di contrasto dell'immigrazione clandestina, fenomeno che si verifica prevalentemente per via marittima, considerato che un respingimento terrestre è più agevole. Sono state poste in atto misure di pattugliamento in mare, con l'arresto dei conducenti le imbarcazioni, l'identificazione degli irregolari in collaborazione con i paesi di provenienza; è in corso l'allestimento di centri di permanenza temporanea. A questo riguardo informa che proprio nella giornata è stato aperto il centro di Trapani. L'Italia è impegnata a promuovere un assetto di relazioni bilaterali idoneo a favorire un sistema di quote di ingressi regolari, con particolare attenzione al lavoro stagionale. Rileva poi che con un provvedimento integrativo, da adottare per il 1998, si conta di riassorbire situazioni sorte in un regime di regolarità, ma a tempo determinato, con riferimento a persone provenienti dalla Bosnia e dalla Somalia. In certe aree del paese poi le imprese private sono in condizione di assumere stabilmente quote di cittadini extracomunitari che al momento risultano già inseriti di fatto nell'attività produttiva. Mentre quindi si intende imprimere una maggiore severità nell'azione di contrasto agli ingressi irregolari, non si vuole deludere questa esigenza del mondo produttivo. È a tutti nota la grave situazione occupazionale del Mezzogiorno, ma va tenuto conto che la manodopera italiana non è sempre disposta a trasferirsi da una all'altra area del paese e non è nemmeno disponibile a intraprendere ogni attività lavorativa. A questo fine un notevole apporto potrà essere fornito dall'anagrafe informatizzata in corso di predisposizione.

Il senatore MAGNALBÒ chiede se i dati informatizzati così disponibili siano diffusi in modo capillare negli uffici periferici e se non vi

sia il pericolo di trattamenti non umanitari nei confronti degli immigrati.

Il ministro NAPOLITANO assicura che nell'anagrafe predetta possono confluire anche i dati provenienti dalle liste compilati nelle ambasciate italiane all'estero. Tranquillizza poi il senatore Magnalbò, affermando che nel regolamento in corso di predisposizione saranno adottate misure idonee a scongiurare i pericoli paventati. Rivolto quindi al senatore PASTORE, fa presente che il regolamento stesso ed il provvedimento integrativo sui flussi non innoveranno al sistema delle quote, basato su elementi oggettivi, compreso il permesso di soggiorno ancorchè scaduto.

Il senatore ANDREOLLI rivolge il proprio apprezzamento al Governo per il Documento in esame, che rappresenta la dimostrazione di una linea di politica attiva nell'affrontare il fenomeno migratorio, non disgiunta da una certa fermezza nel contrastare l'immigrazione clandestina. Auspica poi che vengano assegnate risorse finanziarie sufficienti a potenziare tale indirizzo.

Anche il senatore BESOSTRI valuta positivamente il Documento e si chiede se il Governo intenda adottare iniziative anche nel campo della scuola per favorire l'integrazione nella comunità nazionale.

Il ministro NAPOLITANO osserva che il Ministro per la solidarietà sociale ha curato gli aspetti relativi all'integrazione e sono state tenute presenti anche le problematiche legate all'istruzione e all'insegnamento della lingua italiana. Aderisce senz'altro all'invito del senatore Andreolli, ritiene che il settore abbisogni di una maggiore disponibilità di risorse, particolarmente nella politica di vigilanza e di contenimento alle frontiere, da un lato, di integrazione dall'altro. Ad esempio, al momento la Tunisia sollecita la fornitura di equipaggiamenti per migliorare i controlli sui carichi in partenza.

Il relatore GUERZONI propone quindi di esprimere un parere favorevole, con alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito. Si dice disponibile a redigere uno schema di parere da sottoporre eventualmente alla Commissione in una seduta successiva.

Il senatore PASTORE, considerata la delicatezza dell'argomento, a questo fine ritiene necessario disporre preventivamente di un testo.

Il senatore SPERONI auspica che il Governo, tra le intese bilaterali con la Tunisia, negozi anche l'estradizione dell'onorevole Craxi. Rileva poi che nel Documento non si fa menzione dell'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana nei confronti del fenomeno migratorio, tendenzialmente contrario. Chiede infine di conoscere se le previsioni fatte in passato circa l'andamento del fenomeno stesso siano state rispettate dal suo andamento effettivo, ritenendo che una politica nel settore debba

mirare a contenere la presenza straniera in Italia anche attraverso un opportuno sostegno ai paesi di provenienza.

La senatrice PASQUALI aderisce alla richiesta del senatore Pastore. La sua parte politica è consapevole della necessità di porre un limite agli afflussi, senza trascurare per altro le esigenze di carattere umanitario.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a redigere uno schema di parere, favorevole con osservazioni, che sarà esaminato in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del relatore BESOSTRI, la Commissione consente a differire il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 luglio, alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 15 LUGLIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA

(A007 000, C01^a, 0107^o)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in una seduta supplementare, mercoledì 15 luglio, alle ore 8,30.

Avverte altresì che l'ordine del giorno delle sedute della settimana in corso è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di regolamento di attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n.127 per la semplificazione della documentazione amministrativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

315^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

indi del Presidente

ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12 riferiti al disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il senatore CALVI rileva che gli argomenti addotti nel corso del dibattito finora svolto a sostegno delle proposte di riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale si riferiscono ad un duplice ordine di valutazioni: da un lato essi muovono dall'analisi dei correnti orientamenti della giurisprudenza; dall'altro, su un piano teorico più generale,

essi si incentrano sui profili attinenti alla qualità e alla valutazione delle dichiarazioni ai fini della prova. Per quanto attiene all'analisi degli orientamenti giurisprudenziali, dichiara di non condividere l'opinione espressa dal senatore Valentino, secondo la quale la giurisprudenza avrebbe sostanzialmente tradito, nei suoi successivi sviluppi lo spirito originario del legislatore del codice di procedura penale del 1988. Infatti il riscontro delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso richiesto da tale giurisprudenza, in particolare da quella di legittimità – che pure ha manifestato nel tempo atteggiamenti di maggiore o minore attenzione alle garanzie difensive dell'imputato – non è stato mai rappresentato da elementi di natura diversa dalle dichiarazioni stesse. La stessa giurisprudenza ha, inoltre, espresso tanto posizioni in base alle quali occorresse una rigorosa valutazione intrinseca delle dichiarazioni, quanto all'opposto, posizioni in favore della sufficienza di un mera chiamata in correità. In base al più recente orientamento delle Sezioni Unite penali e della stessa VI Sezione penale della Corte suprema di Cassazione occorre, peraltro, muovere in termini rigorosi da una valutazione intrinseca della dichiarazione, prima di procedere alla valutazione degli elementi estrinseci. L'argomento, espresso nel corso del presente dibattito, che fa leva sulle oscillazioni e sulle contraddizioni della giurisprudenza non appare, pertanto, sufficiente a sostenere una modifica radicale dell'articolo 192: la casistica sui proscioglimenti a seguito di dibattimento di imputati chiamati in correità dimostra, inoltre, la possibilità che il giudice di merito proceda ad attente valutazioni delle dichiarazioni rese in base all'articolo 192 del codice di procedura penale.

Quanto agli argomenti di carattere sistematico, relativi alla qualità ed alla valutazione delle prove, dichiara di non condividere l'opinione espressa dal senatore Pera, in base alla quale la chiamata di correità non può essere valutata alla stregua di un indizio, in quanto non assistita da una presunzione negativa di affidabilità. L'argomento, come tale, è infatti, debole: mentre l'indizio è un elemento ontologicamente insufficiente a fondare la decisione del giudice, la chiamata in correità è invece un fatto non utilizzabile, ai fini della prova senza ulteriori riscontri.

Occorre, pertanto, affrontare il problema del valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni assunte in base all'articolo 192 del codice di procedura penale. A tal riguardo osserva come, nella sistematica del codice vigente, il termine «prova» possa assumere tre differenti significati: quello di «mezzo di prova» come nell'articolo 194 e seguenti del codice di procedura penale, cioè di elemento che serve da premessa o supporto ai fini dell'assunzione di un fatto, quello di risultato della fase istruttoria, cioè di dimostrazione raggiunta intorno a un fatto come nell'articolo 530 e quello, infine, di procedimento logico seguito ai fini della valutazione del materiale probatorio. Volendo adottare una terminologia propria della *common law*, le tre accezioni del termine «prova» si ricollegano alle corrispondenti espressioni di *evidence*, *proof* e *presentation of evidence*. Lo sviluppo storico della teoria della prova evidenzia, inoltre, che alla distinzione tra prove incontrovertibili e prove congetturali, ela-

borata nel corso dell'antichità classica ed adottata fino al XVI – XVII secolo, i trattatisti del sistema della prova legale sostituirono un sistema in base al quale ad ogni prova veniva attribuito un valore quantitativo predeterminato; la decisione era così adottata dal giudice a seguito della semplice sommatoria di tali valori predeterminati. In epoca più recente, è andato affermandosi il principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice, che si presenta come coesistente agli ordinamenti giuridici che non predeterminano in maniera fissa il valore da attribuire ad ogni singola prova. In corrispondenza del principio di libera valutazione si è anche affermata la distinzione – scientificamente più corretta ed adottata, sia pure con peculiarità diverse, nei sistemi giuridici anglosassone, spagnolo, tedesco ed altri – tra prove «storiche» e prove «critiche».

Alla luce delle considerazioni appena svolte, le proposte modifiche dell'articolo 192 determinerebbero il ritorno ad una presunzione assoluta di non idoneità a produrre il risultato probatorio. Ciò contrasterebbe con il complessivo impianto codicistico, nell'ambito del quale l'indizio è considerato come elemento ontologicamente non sufficiente a fondare i fatti di causa. Infatti, la prova non è determinata dalla mera somma dei diversi indizi, ma dalla libera valutazione compiuta dal giudice, e da lui motivata in sentenza, dell'intero complesso del materiale probatorio acquisito. In questo contesto la chiamata in correità deve già considerarsi, alla luce del vigente dell'articolo 192 del codice di procedura penale, come valutabile: il codice, tuttavia, richiede, un ulteriore riscontro probatorio, a causa del possibile rischio di «inquinamento» legato alla prima dichiarazione. Non si può, pertanto, escludere che tale riscontro ulteriore sia rappresentato da un'altra dichiarazione, a condizione che essa sia del tutto autonoma e svincolata rispetto alla prima. Se si vuole, pertanto, modificare l'articolo 192, occorre proprio rafforzare la garanzia che si collega a tale ultima condizione, e cioè la necessità della completa autonomia della seconda dichiarazione rispetto alla originaria chiamata in correità. Ciò consentirebbe da un lato di non tradire l'essenza del principio della libera valutazione delle prove, dall'altro di perseguire l'obiettivo di una sempre maggiore genuinità e trasparenza delle dichiarazioni, limitando il rischio della preventiva concertazione tra i collaboratori. In quest'ottica, ulteriori modifiche potrebbero essere intese anche ad un rafforzamento della completezza della motivazione, imponendo al giudice l'obbligo di dare conto nella stessa di tutti gli elementi che a suo avviso attestino la trasparenza e la genuinità della seconda dichiarazione utilizzata come riscontro.

Le eventuali modifiche del vigente articolo 192 del codice di procedura penale dovrebbero, in conclusione, perseguire il duplice obiettivo del rafforzamento delle garanzie difensive e della tutela della sicurezza e dell'ordine costituzionale. A tal riguardo, infatti, occorre ricordare che in molti processi la seconda chiamata in correità, utilizzata come riscontro della prima dichiarazione, rappresenta lo strumento talora esclusivo per l'incriminazione dei vertici delle associazioni criminali organizzate.

Il senatore CENTARO replica brevemente al senatore Calvi che altra è la qualità della valutazione della prova, altre sono, invece, la trasparenza e la genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori.

Ha, quindi, la parola il presidente CIRAMI, il quale si chiede preliminarmente se la questione relativa alla riforma dell'articolo 192 del codice di procedura penale assuma una stretta caratterizzazione giuridica, oppure se la stessa non tradisca obiettivi di carattere politico. La sempre più diffusa utilizzazione dei «pentiti» nei processi rende, inoltre, la riforma dell'articolo 192 più urgente della riforma dell'articolo 513, già attuata con la legge n. 267 del 1997, proprio in quanto essa riguarda il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni dei pentiti piuttosto che l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fasi processuali diverse dal dibattimento. Ricorda, a tale proposito, come la Corte d'Assise di Palermo, a conclusione di un recente procedimento a carico di appartenenti ad un'associazione criminale organizzata antagonista rispetto all'organizzazione denominata «Cosa nostra», chiamati in causa sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore, abbia assolto gli imputati sulla base delle dichiarazioni di altro collaboratore che attribuiva la responsabilità dei fatti a persone da identificare.

Questi ed altri esempi, desumibili dalle cronache processuali recenti, generano il dubbio che ai collaboratori si attribuisca una credibilità pressochè assoluta, in particolare da una parte della giurisprudenza che tende ad utilizzare i procedimenti giudiziari in corso anche per finalità di natura politica. Occorre, a tal riguardo, ricordare che la fase di utilizzazione processuale dei collaboratori è normalmente preceduta da una fase di «contrattazione», che spesso non traspare dal verbale illustrativo, tra l'autorità inquirente e lo stesso collaboratore, al fine di indurre quest'ultimo a rendere le dichiarazioni utili a fini processuali. Tuttavia, la provenienza e la formazione ambientale dei «pentiti» – come sottolineato anche dal procuratore Borrelli in una recente intervista – difficilmente possono determinarne un reale distacco dagli ambienti criminali ed assicurarne una piena attendibilità. Se, dunque, di essi non si può fare a meno ai fini della collaborazione e dei processi, occorre tuttavia utilizzare le loro dichiarazioni unicamente come punto di avvio delle indagini, al fine di corroborarle – come è stato recentemente affermato dallo stesso Presidente della Camera dei deputati, onorevole Violante – con riscontri di natura oggettiva.

La riforma dell'articolo 192 si rende, dunque, necessaria al fine di evitare che i processi si basino, esclusivamente sulle dichiarazioni, dei collaboratori – talora utilizzati dalle associazioni criminali di appartenenza – nei processi, alla quale si accompagna sovente una deprofessionalizzazione degli apparati investigativi. Di fondamentale importanza è, inoltre in questo contesto, la previsione della completa separazione tra le autorità che gestiscono i programmi di protezione dei collaboratori e gli organi inquirenti. La riforma dell'articolo 192 nel senso proposto dagli emendamenti all'esame restituirebbe, in conclusione, la norma all'originaria volontà del legislatore del 1988: nella Relazione di accompagnamento allo schema del nuovo codice di procedura penale, si prevedeva

che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso dovessero essere corroborate da riscontri oggettivi che ne confermassero l'attendibilità: il termine «altri» fu introdotto soltanto successivamente, nella stesura definitiva del codice, nel terzo comma dell'articolo 192. L'auspicata riforma di tale norma assicurerebbe maggiore certezza del diritto evitando pericolose oscillazioni giurisprudenziali e scongiurando il rischio che la disposizione sia utilizzata come improprio strumento di «giustizia politica».

Il presidente ZECCHINO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(3006) VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 1° aprile scorso.

Il senatore RUSSO dà conto di un nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto, interamente sostitutivo degli articoli 1 e 2 del provvedimento in titolo. La proposta muove dalla constatazione che i commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono stati dichiarati incostituzionali per eccesso di delega con sentenza n. 435 del 10 ottobre 1990 e che, pertanto, pur continuando a figurare nella stesura dell'articolo 599 stesso essi non sono più operanti. D'altra parte il senatore Russo ricorda come all'articolo 225 del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado, n. 51 del 1998, il Governo ha introdotto una disposizione analoga al comma 4 dello stesso articolo 599 del codice di procedura penale limitando, peraltro, tale disposizione ai procedimenti in corso. Inoltre – prosegue il senatore Russo – sussistono, alcune perplessità in merito alla conformità dell'articolo 225 ai principi e criteri direttivi recati dalla delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado n. 254 del 1997, considerando che appare alquanto debole il riferimento ai principi e criteri direttivi volti alla rapida trattazione dei procedimenti pendenti di cui al comma 2 dell'articolo unico della stessa legge di delega. Pertanto, se si convenisse sul nuovo testo che il comitato ristretto intende proporre alla Commissione, si otterrebbe tanto l'effetto di sanare i vizi di delega, censurati dalla Corte Costituzionale per l'articolo 599, commi 4 e 5, quanto di non limitare le norme ai soli procedimenti in corso. Conseguenza logica sarebbe, infine, l'abrogazione dell'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 norma che, nel contesto di una nuova legge *ad hoc*, non avrebbe motivo di essere mantenuta. Alla luce di tali considerazioni il senatore Russo osserva che il testo proposto dal comitato ristretto consisterebbe nella reintroduzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, nella previsione di una norma transitoria relativa ai procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima dell'entrata in vigore del provvedimento, se è pendente il ricorso per Cassazione nonchè

nell'abrogazione dell'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Il senatore Russo si manifesta, comunque, consapevole della notevole asistematicità tecnica dell'introduzione di tale norma rispetto alle competenze proprie della Corte di cassazione.

Il senatore CENTARO osserva che dalle motivazioni esposte si evince una inversione rimarchevole della posizione di cui il senatore Russo si fece portavoce in occasione del varo del decreto legislativo per l'istituzione del giudice unico quando, in tale occasione, venne da lui fortemente contestata la tesi dell'opposizione che lo schema di decreto fosse viziato da eccesso di delega. Ritiene, comunque, che con le disposizioni proposte si aprano varchi di non poco rilievo nella funzione di legittimità svolta dalla Corte di cassazione.

Il senatore FASSONE mantiene tutte le sue perplessità sul meccanismo delineato dal senatore Russo e ne rileva la contraddizione con l'articolo 606 del codice di procedura penale; è altresì contrario alla norma transitoria come menzionata.

Il senatore VALENTINO, premesso che il patteggiamento oggetto del provvedimento nel testo proposto dal Comitato ristretto è ben diverso dal patteggiamento di cui all'articolo 444, sottolinea che le disposizioni prefigurate sono già in parte presenti, come, peraltro, fatto osservare, all'articolo 225 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e che tali disposizioni non incontrarono obiezioni in Commissione. Ritiene, altresì, più equo ampliare la portata delle disposizioni in parola anche ai procedimenti per i quali è pendente il ricorso in Cassazione. Aggiunge, infine, che nel nostro ordinamento vi è già una disposizione, quella dell'articolo 619 del codice di procedura penale, la quale prevede un intervento nel merito della Corte di cassazione, relativamente alla rettificazione di errori non determinanti annullamento. Sollecita l'approvazione del testo del Comitato ristretto.

Seguono interventi di chiarimento dei senatori RUSSO, FOLLIERI e BERTONI.

Avendo concordemente i membri della Commissione rinunciato a presentare ulteriori emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto, si passa alla votazione degli articoli.

Senza discussione è accolto l'articolo 1 con l'astensione della senatrice SCOPELLITI.

La Commissione si pronuncia, poi, favorevolmente sull'articolo 2, dopo che il senatore FASSONE ha annunciato il suo voto contrario, e successivamente senza discussione, conviene sull'articolo 3.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Cortelloni a riferire favorevolmente sul testo proposto.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3006

Art. 1.

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

«4. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento».

Art. 2.

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla entrata in vigore della presente legge, il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e l'imputato, nonchè se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono entro il termine di cui all'articolo 585 comma 4 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dall'articolo 599 commi 4 e 5 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso concernenti la quantità della pena. La corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dall'articolo 619 comma 2 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

Art. 3.

1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1988, n. 51 è abrogato.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pinza.**La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3158) *Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(2588) *PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica*

(863) *DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell' 8 luglio 1998.

Proseguendo nella discussione generale interviene il senatore BONAVITA, il quale sottolinea la compresenza nel disegno di legge governativo di due discipline distinte, una riferita alla definizione della natura e dei compiti delle fondazioni bancarie e l'altra concernente la ristrutturazione del settore creditizio. Anche se da alcune parti si è insistito sulla separatezza di tali settori vanno tenute presenti, al contrario, le interconnessioni ed i collegamenti tra i due ambiti disciplinari.

Il disegno di legge pone una parola definitiva circa la natura privatistica degli enti conferenti, anche se alcuni hanno sottolineato il fatto che le fondazioni a base associativa sono già enti a carattere privato; va però rimarcato positivamente il superamento della discussione sulla natura giuridica delle fondazioni.

La finalità principale del disegno di legge è quella di prevedere gli strumenti per agevolare la dismissione delle partecipazioni detenute dalle fondazioni nelle società bancarie, predisponendo quindi il contesto nel quale operare una riorganizzazione dell'intero comparto creditizio. Quest'ultimo aspetto si rivela quanto mai urgente per consentire alle banche italiane di competere sui mercati internazionali. Pur convenendo con quanti hanno sottolineato l'importanza delle novità legislative introdotte agli inizi degli anni '90, l'oratore si dichiara convinto della necessità di completare in tempi brevi tale processo di riorganizzazione ai fini del recupero di produttività delle banche, ai fini della crescita dimensionale delle stesse e di un aumento della redditività. È convinzione diffusa infatti, e da lui stesso condivisa, che le potenzialità insite nel disegno riformatore delineato negli anni '90 siano ancora ampiamente inesprese e che quindi risulti necessario agevolare la crescita delle banche.

Per quanto riguarda invece gli ambiti di operatività delle fondazioni, nel corso del dibattito è stata sostenuta più volte l'esigenza di prevedere un diretto coinvolgimento degli enti conferenti in altri ambiti, primo fra tutti il sostegno alle attività economiche presenti sul territorio. Si tratta di una strada, però, che rischia di riproporre un modello di fondazione che non sembra andare nella giusta direzione.

A quanti hanno invocato l'esigenza di salvaguardare il patrimonio delle fondazioni e, soprattutto, quella di scongiurare investimenti finanziari al di fuori dei settori di intervento, fa presente che il disegno di legge delega prevede già i limiti a partecipare in aziende non strumentali rispetto ai settori di intervento e che comunque non sembra esserci spazio per un'interpretazione delle norme di senso inverso. Appare invece condivisibile la sollecitazione affinché sia le comunità locali, sia gli esponenti dei settori «beneficiari» della devoluzione dei proventi delle fondazioni possano essere ricompresi tra i componenti degli organi di governo delle stesse.

Egli ritiene quindi che la prospettiva della dismissione delle partecipazioni bancarie da parte delle fondazioni sia pienamente condivisibile, anche in vista di aprire definitivamente al mercato il settore del credito, nel quale il regime di tutela e garanzia non ha certo agevolato la dinamicità e la efficienza della gestione delle banche. Al di là della condivisibile preoccupazione per la politica aggressiva dei gruppi bancari esteri, emerge infatti la necessità di far operare il sistema bancario italiano in un contesto di aperta concorrenza, che ne esalti le capacità di riorganizzazione e ammodernamento rispetto alle dinamiche del mercato. D'altro canto, appaiono fondate le preoccupazioni di quanti intravedono il rischio di opacizzare il mercato finanziario in conseguenza di acquisizioni e partecipazioni di società quotate da parte delle fondazioni. Per quanto riguarda invece il regime dei controlli, il testo in esame fa opportunamente riferimento al Ministero del tesoro, ma appare plausibile immaginare uno spostamento della funzione di controllo a favore di un apposito organismo, una volta che le fondazioni abbiano scisso completamente il legame con le aziende bancarie, ai fini della verifica della rispondenza tra gli investimenti effettuati e i fini statutari. È opportuno infatti evitare il rischio che soggetti che investono in settori di ricono-

sciuto interesse pubblico operino in maniera autoreferenziale: risponde a tale finalità, tra l'altro, la definizione nella legge di un indice di redditività minimo dal quale far derivare il livello di risorse da devolvere ai settori di intervento.

Conclude sollecitando un'analisi del testo approvato dalla Camera dei deputati scevra da posizioni pregiudiziali, pur invitando il Governo a chiarire il proprio orientamento circa i contenuti dell'esercizio della delega relativi a quei principi e criteri direttivi che hanno dato adito a maggiori controversie interpretative.

Interviene quindi il senatore ALBERTINI, il quale ricorda che la sua parte politica ha già espresso alla Camera dei deputati una valutazione sostanzialmente positiva del disegno di legge governativo, in ordine soprattutto alla finalità di separare le fondazioni dalle società bancarie. Restano tuttavia ancora aperte alcune questioni soprattutto in merito alla definizione del concreto interesse delle fondazioni a cedere le partecipazioni bancarie al di là delle agevolazioni fiscali previste nel testo. A suo giudizio infatti permane ancora nebuloso il disegno complessivo nel quale inserire l'attività delle fondazioni.

Nel corso delle audizioni e della discussione generale è stato più volte sollecitato l'ampliamento dei settori di intervento delle fondazioni, a beneficio di un'azione di sostegno alla crescita dell'economia locale ed allo sviluppo del territorio, da attuarsi anche attraverso interventi di carattere infrastrutturale. Tale prospettiva trova nettamente contraria la sua parte politica in quanto essa snatura il ruolo delle fondazioni, aprendo la strada anche ad un possibile uso distorto dei loro patrimoni. Non vi è dubbio infatti che il disegno di legge deve tendere esclusivamente a recuperare la funzione squisitamente sociale delle fondazioni, le quali, con l'utilizzazione delle ingenti risorse rivenienti dalla dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie, potranno certamente rivestire un ruolo di primo piano nelle attività di utilità sociale. E purtuttavia tale finalizzazione non deve far immaginare una funzione sostitutiva delle fondazioni rispetto ai servizi sociali erogati dallo Stato, bensì, deve privilegiare l'apporto aggiuntivo ed anche migliorativo rispetto all'intervento della mano pubblica.

Per quanto riguarda la funzione di controllo, la sua parte politica ritiene essenziale inserire tale aspetto in un disegno organico coerente di supervisione della rispondenza dell'azione delle fondazioni agli interessi della collettività. Tale controllo è opportunamente attribuito, fino alla completa dismissione delle partecipazioni bancarie, al Ministero del tesoro; dovrà poi essere un organismo indipendente a controllare l'opera delle fondazioni, in questo assimilate al regime relativo agli enti non profit. La dimensione dei patrimoni da investire, nonchè la previsione di notevoli agevolazioni fiscali, operanti anche per l'attività degli enti senza scopo di lucro, giustificano pienamente la previsione di un controllo sul merito degli investimenti effettuati.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE rileva come il disegno di legge governativo possa essere diviso in due parti: la prima relativa alla

regolamentazione dell'attività delle fondazioni; la seconda concernente, più in generale, l'introduzione di un regime fiscale particolare per le operazioni di riorganizzazione del settore bancario. Quest'ultima parte appare senz'altro condivisibile con riferimento alla formulazione delle norme ed è funzionale alla ristrutturazione del sistema ai fini di una sua più elevata competitività.

Notevoli perplessità sussistono invece per la disciplina dell'attività delle fondazioni. In questo caso, il modello delineato dal disegno di legge si allontana da quello presente in altri paesi, per dar vita ad una disciplina ibrida e fortemente dirigistica.

In effetti, nei paesi nei quali è presente un attivo e sviluppato settore delle fondazioni si rinvengono modelli consolidati e differenziati di disciplina per tali enti. Si possono distinguere fondazioni di emanazione societaria, fondazioni di natura strettamente privatistica e fondazioni a vocazione comunitaria. Prendendo a riferimento il caso degli Stati Uniti, si può inoltre rilevare come le fondazioni di carattere strettamente privato gestiscano, di norma, patrimoni di rilevante entità; mentre gli enti e le organizzazioni a vocazione comunitaria, frutto di uno sviluppo spontaneo della società civile, sono dotati di disponibilità finanziarie più ridotte e svolgono prevalentemente attività a servizio del territorio ove sono ubicate.

Il modello delineato nella prima parte del disegno di legge opera invece una confusione tra tali modelli consolidati, prevedendo la creazione artificiale di un sistema di fondazioni con vasti patrimoni e con finalità di carattere prevalentemente sociale.

La confusione di modelli, derivante dall'obiettivo di indurre gli enti conferenti a dismettere le partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie, conduce alla necessità di prevedere pesanti interventi dirigistici, tendenti a disciplinare ogni aspetto della vita delle fondazioni e, attraverso la previsione di interventi sulle stesse scelte di investimento, a snaturare il funzionamento dello stesso mercato finanziario.

La risposta ai problemi posti dall'attuale assetto del settore bancario va invece ricercata nel rispetto delle regole di mercato e del liberismo economico. L'ingerenza esercitata dalle fondazioni nel governo delle società bancarie può essere ridotta o eliminata prevedendo una sterilizzazione del diritto di voto, ma non certo con l'alterazione delle decisioni di investimento, che devono restare libere e rimesse all'autonomia degli enti conferenti. Laddove sussistano pericoli di eccessiva concentrazione e di limitazioni alla concorrenza, è possibile intervenire con l'ordinaria disciplina *antitrust*. Infine, gli eventuali controlli amministrativi, che vanno comunque esercitati a posteriori, devono riguardare solo quelle fondazioni che, svolgendo attività di carattere sociale a servizio del territorio nel quale sono inserite, necessitano di controlli a tutela dell'interesse pubblico.

Il senatore POLIDORO evidenzia quali punti del disegno di legge abbisognerebbero, a suo giudizio, di un'opera di perfezionamento, qualora risultasse prevalente l'orientamento ad apportare alcune modifiche al testo licenziato dalla Camera. In particolare, andrebbe esaminata l'op-

portunità di distinguere tra enti conferenti di piccole e di grandi dimensioni. Infatti, alcuni rischi derivanti da un ampliamento dei possibili campi di intervento delle fondazioni si presentano in modo diverso a seconda delle dimensioni delle fondazioni stesse: quelle di piccole dimensioni potrebbero continuare infatti a svolgere un ruolo importante nel campo dello sviluppo economico locale, non essendo interessate dalla problematica legata alla presenza delle fondazioni nei nuclei stabili delle grandi società privatizzate.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio immobiliare, soprattutto nel caso delle grandi fondazioni, con le connesse richieste, giunte da più parti, tendenti a prevedere tempi più lunghi di adattamento alle nuove norme, l'oratore suggerisce la possibilità di distinguere, ai fini della disciplina e degli obblighi di dismissione, i beni che rivestono interesse storico ed artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1939, da quelli di altra natura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

218^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni culturali e ambientali La Volpe.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(3167) *Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Agli intervenuti nel dibattito replica il relatore MASULLO il quale, preso atto con soddisfazione della sostanziale convergenza manifestata sul provvedimento, risponde puntualmente alle singole osservazioni.

Al senatore Biscardi – che aveva espresso perplessità sulla intitolazione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee, giudicando il concetto di «sviluppo» poco congeniale all'attività artistica che, di per sé, sfugge a qualunque storicizzazione – fa presente che obiettivo del Centro non è lo sviluppo dell'arte, ma quello delle condizioni di carattere materiale, ambientale e strutturale che consentono all'artista di incrementare la propria attività. Quanto invece alla seconda obiezione del senatore Biscardi – relativa alla necessità di specificare l'attività didattica dei musei, di cui all'articolo 2 – ne riconosce la rilevanza, ritenendo tuttavia che nel provvedimento in esame non sia possibile andare molto oltre la definizione di obiettivi di carattere generale; qualche specificazione sarebbe semmai necessaria, a suo giudizio, con riferimento all'ultimo periodo del comma 1 del suddetto articolo 2.

Rileva poi con soddisfazione come il senatore Rescaglio abbia colto ed apprezzato l'idea centrale del disegno di legge, rappresentata dal ricorso alla figura giuridica della fondazione; quanto al rilievo che i ter-

mini del ricorso sarebbero eccessivamente privatistici, riconosce che il legislatore si deve spesso confrontare fra due esigenze opposte: da una parte la tutela del sistema pubblico delle regole e dall'altra la garanzia dell'intervento privato. Sotto tale profilo, dà atto che il disegno di legge in esame tenta la strada della partecipazione paritaria fra pubblico e privato, non tanto al fine di una mediazione ideologica, quanto nell'ottica di una reale efficienza del servizio da rendere al pubblico.

Al senatore Asciutti risponde quindi che le norme sulla prosecuzione dei lavori per il consolidamento della Torre di Pisa potrebbero effettivamente trovare collocazione nell'ambito delle prossime manovre finanziarie; tuttavia, attesa l'incertezza degli esiti di dette manovre quanto alla selezione degli obiettivi più pregnanti da perseguire, non vede motivi irrinunciabili per espungere dal testo l'articolo 7 rinviandolo in sede di finanziaria. Quanto alla successiva obiezione del senatore Asciutti – relativa ad una presunta, singolare asimmetria del ricorso alla fondazione – giudica piuttosto capziosa l'interpretazione secondo cui detto ricorso potrebbe avvenire alternativamente con soggetti pubblici ovvero con soggetti privati, non escludendo in realtà il testo la possibilità di un ricorso misto a soggetti sia pubblici che privati. Quanto infine ai rilievi critici sul ricorso ai lavori socialmente utili, di cui all'articolo 8, fa presente che tale norma è in realtà superata, in quanto già contenuta all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 78 di quest'anno («provvedimento Treu»), recentemente convertito dal Parlamento con la legge n. 176.

Al senatore Mele – che rilevava una presunta insufficienza di garanzie in ordine alle specifiche competenze dei membri del comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 dell'articolo 3 – nel presupposto che tali obiezioni fossero motivate dal rischio di condizionamenti nei lavori del comitato a causa della partecipazione allo stesso dei rappresentanti dei fondatori, riconosce l'opportunità di qualche piccolo aggiustamento.

Il relatore risponde quindi alle molteplici osservazioni critiche svolte dal senatore Marri. In primo luogo, esprime l'opinione che la catalogazione, benchè tema di fondamentale importanza, non rientri nell'ambito proprio del disegno di legge in esame, meritando al contrario un'attenzione specifica. Quanto alla critica di un massiccio ricorso all'iniziativa privata, non confortato da un'adeguata difesa del ruolo di garante dello Stato, ribadisce che obiettivo del provvedimento è proprio una sostanziale convergenza fra pubblico e privato al fine di conseguire la massima efficienza possibile e che, sotto tale profilo, esso appare abbastanza bene equilibrato. Il senatore Marri, prosegue il relatore, aveva poi auspicato che il disegno di legge dettasse direttamente le modalità organizzative interne dei nuovi istituti museali, senza demandarle allo strumento regolamentare: al riguardo, osserva tuttavia che il regolamento non rappresenta un atto arbitrario dell'Esecutivo, bensì lo strumento attraverso cui esso detta le articolazioni operative del disposto legislativo ed in tal senso appare particolarmente atto a definire modalità organizzative. Il relatore ammette poi di non essere in grado di valutare la congruità dello stanziamento di 90 miliardi nel triennio 1998-2000 per le

attività di progettazione ed adeguamento delle sedi, di cui al comma 7 dell'articolo 1; presume tuttavia che esso consegua a precisi preventivi di spesa, che non sono oggetto di valutazione da parte del Parlamento.

Quanto poi all'auspicio di un maggiore controllo delle sovrintendenze con riferimento all'applicazione dell'articolo 3, al fine di evitare fenomeni di privatizzazione selvaggia, pur concordando evidentemente con l'obiettivo di scongiurare il verificarsi di tali fenomeni, egli esprime il dubbio che il controllo delle sovrintendenze rappresenti effettivamente lo strumento migliore a tal fine, paventando invece il rischio di danni anche maggiori.

Il senatore Marri lamentava poi – ricorda il relatore – l'abrogazione di alcune norme della legge n. 352 del 1997, recata dall'articolo 5, osservando fra l'altro che il Governo non aveva ancora ottemperato all'impegno preso di redigere un testo unico delle norme sui beni culturali. A tale proposito, il relatore precisa che l'abrogazione delle norme della legge n. 352 rappresenta il puntuale adempimento di un impegno in tal senso assunto dal Governo accogliendo un ordine del giorno dell'opposizione nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge n. 352; quanto invece all'impegno a redigere il testo unico delle norme sui beni culturali, ricorda che la stessa legge n. 352, all'articolo 1, attribuiva al Governo il termine di un anno per la redazione del medesimo e che peraltro tale termine è stato prorogato di ulteriori sei mesi dalla legge n. 191 di quest'anno (cosiddetta «Bassanini-ter»). Il Governo ha pertanto istituito un apposito comitato, i cui lavori sono legittimamente *in itinere*, avendo tempo fino al prossimo 1 dicembre per la presentazione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo.

Quanto poi alla proposta di inasprire le pene contro gli imbrattatori di monumenti, egli fa osservare che essa risulterebbe di scarsa efficacia rispetto al problema principale, rappresentato dalla effettiva cancellazione dei graffiti.

Risponde infine al senatore Monticone, concordando sulla opportunità di un raccordo del disegno di legge in titolo con il disegno di legge n. 2619, di disciplina dell'attività musicale, con riferimento alla Discoteca di Stato, e conclude auspicando che gli emendamenti che potranno essere presentati al disegno di legge siano comunque volti a perfezionare particolari aspetti dello stesso, confermandone comunque l'impianto generale.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera poi di fissare a venerdì prossimo 17 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)
(R139 B00, C07^a, 0038^o)

La relatrice BRUNO GANERI illustra la proposta di riparto in titolo, osservando anzitutto che i problemi di impostazione evidenziati dalla Commissione nel corso dell'esame delle analoghe proposte di riparto per gli anni passati appaiono finalmente risolti, segnatamente con la definizione di precisi criteri di riparto per quanto riguarda i fondi destinati agli Istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IRRSAE), al Centro europeo dell'educazione (CEDE) e alla Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).

La relatrice si sofferma quindi analiticamente sulla proposta di riparto, che conferma sostanzialmente gli stanziamenti complessivi disposti l'anno passato. Indi, dà conto dei suddetti criteri adottati per l'attribuzione dei fondi agli IRRSAE, al CEDE e alla BDP: una quota pari al 14 per cento dell'intero importo è stata attribuita sulla base di spese fisse o ricorrenti, indipendenti dall'attività istituzionale; una quota pari al 61 per cento è stata attribuita in rapporto alle spese istituzionali e a quelle sostenute per il funzionamento degli organi, della specializzazione acquisita a livello nazionale e dello svolgimento delle attività istituzionali; infine, è stato preso a parametro il bacino di utenza riferito alla consistenza del personale docente e direttivo in servizio nel territorio regionale. Ella precisa altresì che, per contemperare gli effetti dovuti all'adozione di criteri parzialmente diversi rispetto all'anno scorso, è stato fissato un limite di oscillazione pari al 10 per cento rispetto al contributo assegnato nel 1997. Tale impostazione ha, a suo giudizio, dato buoni risultati, con l'unica eccezione della BDP i cui stanziamenti risultano incomprensibilmente ridotti di una percentuale pari a ben il 25 per cento, senza altra giustificazione apparente se non l'applicazione dei suddetti criteri di riparto. Essendo la Biblioteca un organo di carattere nazionale, in ordine al quale (come evidenziato anche nel parere reso dalla Commissione lo scorso anno con riferimento al CEDE) occorre considerare la rilevanza e la qualità dell'attività, ella propone di rivedere le scelte operate, utilizzando eventualmente a copertura parte dei finanziamenti destinati ad altri enti.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole, con l'osservazione suddetta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

RINVIO DELLA RIUNIONE DI DOMANI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C07^a, 0027^o)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista domani, mercoledì

15 luglio, alle ore 15,15, è rinviata a giovedì 16 luglio, alle ore 15. Conseguentemente la seduta della Commissione già prevista per giovedì alle ore 15 è posticipata alle ore 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

213ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0033ª)

Il senatore LAURO chiede che venga attivata la procedura di cui all'articolo 46, comma 2, del Regolamento, allo scopo di conoscere lo stato di attuazione della mozione n. 1-00044 sul piano urbano del traffico approvata dal Senato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 1998.

La Commissione, accogliendo la richiesta del senatore Lauro, delibera pertanto di richiedere al Ministro dei lavori pubblici di rispondere per iscritto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (n. 286)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C08ª, 0003ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Il relatore CARPINELLI sottopone alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato:

esaminato lo schema di regolamento concernente attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura,

premesso:

che la normativa rappresenta il necessario completamento della disciplina di recepimento della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, riconfermando che è condivisa la necessità di recepire la normativa comunitaria volta a liberalizzare il settore ferroviario in Europa al fine di giungere ad una modernizzazione del settore ferroviario con la conseguente forte trasformazione delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

che la conseguenza del recepimento specifica ulteriormente, disciplinando concretamente tutte le fasi necessarie alla liberalizzazione, la necessità di un superamento degli attuali assetti monopolistici della gestione dei servizi ferroviari introducendo regole concorrenziali del tutto nuove nel settore;

che si rende indispensabile procedere alla distinzione tra la gestione delle infrastrutture e l'esercizio del trasporto ferroviario favorendo, auspicabilmente, anche la separazione societaria tra le due attività;

che tale separazione avrebbe come ovvia conseguenza la divisione oltre che giuridica anche contabile dei due soggetti, favorendo quella necessaria garanzia di leggibilità e chiarezza dei bilanci e una più pregnante distinzione di funzioni che le due direttive impongono;

che in questa fase di grande trasformazione le tematiche connesse alle infrastrutture assumono un carattere fondamentale per lo sviluppo e il successo del processo che si intende innescare;

esprime parere favorevole osservando che si ritiene necessario:

esaminare con il dovuto approfondimento il problema della definizione delle tracce orarie, della determinazione dei canoni e della concessione delle licenze da parte di un soggetto che si trova ad essere contemporaneamente tanto il gestore dell'infrastruttura quanto una delle imprese che tale infrastruttura utilizzano per l'espletamento del servizio di trasporto;

verificare quindi se non sia il caso di ricorrere, per i compiti sopra ricordati, all'opera di un soggetto terzo (Autorità indipendente per il settore dei trasporti) che possa intervenire in queste materie con imparzialità al fine di garantire concretamente la concorrenzialità del settore;

chiarire le norme riguardanti la certificazione della sicurezza delle linee e dei servizi che, anche in questo caso, viene fatta da un gestore

dell'infrastruttura che è al contempo anche impresa di trasporto, al fine di evitare che tale certificazione sulla sicurezza rappresenti l'*escamotage* per limitare l'accesso di altre imprese all'utilizzo delle infrastrutture;

inserire una norma di raccordo tra l'articolo 7 del regolamento di recepimento della direttiva n. 91/440 e l'attuale schema di recepimento delle direttive 95/18/19 in materia di canone per l'utilizzo delle infrastrutture dato che la definizione del canone è contenuta nella direttiva n. 95/19».

Sulla proposta di parere del relatore Carpinelli interviene il senatore LAURO il quale esprime il netto dissenso del suo Gruppo sia sullo schema di regolamento in esame sia sulle osservazioni proposte dal relatore stesso, tenuto conto che il provvedimento non consente di aprire effettivamente il mercato alla libera concorrenza e soprattutto si pone in contrasto sia con gli impegni assunti in sede di recepimento della direttiva 96/48/CEE sia con quanto previsto dal disegno di legge comunitaria attualmente in esame presso la 1ª Commissione permanente.

Il senatore SARTO, pur condividendo nella sostanza la proposta del relatore, suggerisce talune modifiche allo schema di parere soprattutto per quanto concerne la necessità di istituire una autorità indipendente per il settore dei trasporti con competenze ben determinate, nonchè in tema di certificazione e di riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Il senatore BORNACIN sottolinea che la separazione contabile e societaria delle Ferrovie dello Stato S.p.a appare una premessa imprescindibile per poter garantire un'effettiva liberalizzazione del settore e quindi, sotto tale profilo, il provvedimento in esame appare prematuro.

Il relatore CARPINELLI, accogliendo le osservazioni emerse dal dibattito, riformula come segue i primi tre paragrafi del dispositivo dello schema di parere:

« - esaminare con il dovuto approfondimento il problema della definizione delle tracce orarie (con particolare riferimento ai servizi espletati con orario cadenzato e che costituiscono interconnessione cadenzata su più linee), della determinazione dei canoni, della concessione delle licenze e del riesame delle deliberazioni del gestore dato che tali compiti vengono attribuiti o al gestore dell'infrastruttura che è contemporaneamente anche impresa di trasporto (che quindi tale infrastruttura utilizza per l'espletamento del servizio) o all'Esecutivo che è azionista unico dell'azienda ferroviaria;

verificare quindi l'opportunità di ricorrere, per i compiti sopra ricordati, all'opera di un soggetto terzo (Autorità indipendente per il settore dei trasporti) che possa intervenire in queste materie con imparzialità al fine di garantire concretamente la concorrenzialità del settore;

chiarire le norme riguardanti la certificazione della sicurezza delle linee e dei servizi che, anche in questo caso, viene fatta da un gestore

dell'infrastruttura che è al contempo anche impresa di trasporto, al fine di evitare che tale certificazione sulla sicurezza rappresenti l'*escamotage* per limitare l'accesso di altre imprese all'utilizzo delle infrastrutture e valutare l'opportunità di attribuire anche questo compito all'Autorità indipendente sopra citata;».

Lo schema di parere, così modificato, viene infine approvato a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore CASTELLI, il quale avverte che il suo Gruppo presenterà taluni emendamenti volti a rendere il provvedimento quanto meno accettabile per le categorie destinatarie. Nella sua stesura originaria, infatti, il decreto in esame, sia pure con le correzioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, sembra muoversi ancora nella logica degli interventi parziali e non organici. Basti pensare che vengono stanziati 114 miliardi per far funzionare l'albo degli autotrasportatori, quando è evidente che una cifra simile non può servire solo per questo scopo. È ancora pendente la questione dei *bonus* fiscali e soprattutto occorre intervenire per omogeneizzare in ambito europeo i costi del carburante, altrimenti la concorrenza penalizzerà in modo determinante gli autotrasportatori italiani. Conclude ricordando che questo Governo continua a non dare soluzioni al problema del regime IVA.

Il senatore LAURO avverte che occorre mettere effettivamente gli operatori italiani in condizioni di competere a livello europeo, visto che dal 1 luglio scorso è in vigore il regime di piena liberalizzazione. Purtroppo, questo Governo continua a penalizzare gli operatori del nostro Paese con un atteggiamento spesso incoerente, soprattutto per quanto riguarda il regime fiscale. Nel preannunciare quindi la presentazione di emendamenti, coglie l'occasione per chiedere che venga fornito alla Commissione il testo del Protocollo di intesa fra il Ministro dei trasporti e le categorie degli autotrasportatori sottoscritto il 6 novembre scorso.

Il senatore VERALDI annuncia la posizione favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che ha il pregio di recepire in larga parte le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa, venendo così incontro alle esigenze degli autotrasportatori.

Il senatore SARTO ricorda che i Verdi sono sempre stati contrari a provvedimenti recanti incentivi parziali all'autotrasporto senza introdurre misure di riforma più organiche in direzione dell'intermodalità. Oltretutto, questo atteggiamento esponeva il nostro Paese a continue procedure di infrazione in sede comunitaria. Finalmente, con la legge n. 454 si è fatto un primo importante passo in direzione di una riforma. Auspica pertanto che il provvedimento in esame si muova sulla stessa strada e, in tale ambito, ritiene che i 114 miliardi ivi stanziati possano essere ritenuti accettabili purchè non si risolvano di fatto in forme di incentivazione del tipo di quelle recate dai vecchi decreti-legge in materia. Ritiene poi giusto perseguire una politica di omogeneizzazione del prezzo dei carburanti in Europa, anche se osserva che, dal punto di vista strategico, se l'intera Unione europea si sta muovendo verso un riequilibrio delle modalità di trasporto, ciò non potrà non avvenire imputando sempre più al trasporto su gomma i suoi costi effettivi.

Il senatore TERRACINI ritiene che il problema del riequilibrio delle varie forme di trasporto non può risolversi solo omogeneizzando il prezzo del carburante, occorrendo una visione di più ampio respiro.

Conclusasi la discussione generale replica brevemente il relatore VEDOVATO, per sottoporre ancora una volta all'attenzione del Governo la questione relativa al regime IVA.

Ha poi la parola il sottosegretario SORIERO, il quale, dopo aver raccomandato una rapida conversione in legge del decreto (che scade il 27 luglio prossimo), fa presente che il provvedimento si presenta ben circoscritto nelle sue linee essenziali e regola argomenti che non hanno suscitato alcuna tensione con la categoria degli autotrasportatori, la quale è consapevole che ormai anche l'Italia ha finalmente intrapreso la via della riforma organica. Di tale iniziativa ha preso atto ormai definitivamente anche la Commissione europea e pertanto possono ritenersi auspicabilmente superate le tensioni a livello comunitario: ne è conferma il fatto che la Commissione europea ha autorizzato l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della legge n. 454, relativi agli incentivi all'esodo.

Dopo che è stata respinta una proposta del senatore LAURO di riaprire il termine di presentazione degli emendamenti che scade oggi alle ore 17, il seguito dell'esame è infine rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ
(A007 000, C08ª, 0033ª)*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per Giovedì 16 luglio 1998, alle ore 15 deve essere integrato con il seguito della discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3237 recante soppressione di passaggi a livello.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

190ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C09ª, 0086ª)

Il PRESIDENTE informa che il Sottosegretario con delega per la protezione civile, professor Barberi, ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire alla audizione presso le Commissioni riunite 9ª e 13ª convocate ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, a causa dei concomitanti lavori presso la Camera dei deputati in relazione all'esame dell' A.C. 5094 (già A.S. 3352). Nell'informare che il Sottosegretario Barberi ha comunicato di aver delegato in sua vece il Capo del Dipartimento della protezione civile, il Presidente Scivoletto ritiene opportuno ribadire l'esigenza di audire, in una prossima audizione congiunta da convocare previa intese con il Presidente della Commissione Ambiente, il Responsabile politico della protezione civile ai sensi dello stesso articolo 46 del Regolamento. Stante comunque l'indisponibilità del Sottosegretario, professor Barberi ad intervenire (alle ore 15,30) nella seduta di domani, propone alla Commissione di prevedere, per domani (fermo restando l'inizio della seduta delle Commissioni congiunte alle ore 14,30), una ulteriore convocazione della sola 9ª Commissione per il seguito dell'esame del decreto-legge n. 182 del 1998 (A.S. 3423), tenuto conto dell'esigenza di accelerare i relativi tempi d'esame.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PIATTI il quale, informato preliminarmente che domani potrà essere iscritto all'ordine del giorno anche l'esame della petizione n. 352 (in quanto vertente in parte sulla stessa materia) illustra preliminarmente la situazione determinatasi in alcune regioni a seguito delle modalità attuative connesse all'articolo 2 del decreto-legge n. 411, convertito con modificazioni dalla legge n. 5. Il Relatore precisa infatti che si è registrato un numero assai elevato di ricorsi, sui quali devono intervenire le verifiche regionali per le quali è stata prevista immediata esecutività al fine di dare un riferimento certo agli acquirenti e per risolvere i problemi di quelle aziende che hanno visto ridotta o azzerata la propria quota in seguito ai preliminari accertamenti svolti dall'A.I.M.A. La Camera dei deputati, in sede di conversione, ha ampliato per tutte le regioni il termine per l'esame di tali ricorsi ad ottanta giorni, mantenendo anche la facoltà di riesame per i ricorsi presentati dai produttori entro i venti giorni successivi al termine previsto. Anche il comma 2 in materia di disciplina sanzionatoria per le quote latte, come ulteriormente modificato dall'ultimo regolamento comunitario del maggio 1998, è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, che ha limitato le sanzioni stabilite, limitatamente al periodo 1997-1998, nel caso in cui le dichiarazioni dell'acquirente risultino pervenute all'A.I.M.A. entro il termine del 30 giugno 1998 (escludendo per il ritardo una responsabilità esclusiva dell'acquirente). Dà quindi conto della modifica, introdotta al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, con la quale si prevede, al capoverso 1-*bis*, che le regioni possano attestare provvisoriamente i trasferimenti di azienda con quota o di sola quota (con efficacia per il periodo 1998-1999), purchè i relativi dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del citato decreto n. 411.

Riservandosi di entrare successivamente nel merito del capoverso 3-*bis*, il Relatore si sofferma sulle successive disposizioni, in parte modificate dall'altro ramo del Parlamento relative all'igiene dei prodotti alimentari. Da quindi brevemente conto dei commi 4 e 5 (non modificati) relativi all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 1997, di cui vengono differiti i termini in materia di applicazioni delle sanzioni amministrative al 30 giugno 1999, stante la complessità delle procedure relative all'«autocontrollo». Da quindi conto delle modifiche introdotte ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 4-*bis* relative alla applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, attuativo di direttive comunitarie in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte: il Relatore precisa che vengono previsti dei differimenti di termini e disposizioni transitorie.

Una valutazione a parte – prosegue il relatore- richiede invece il capoverso 3-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale viene prevista una modifica direttamente all'articolo 2, comma 3) della stessa legge n. 468 del 1992: si prevede infatti che ai produttori di latte non aderenti a nessuna associazione che hanno cessato del tutto l'attività e a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in attività viene confermato, a titolo di quota A e senza alcuna decurtazione, il quantitativo indicato negli allegati del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992. A tale riguardo il relatore formula alcuni rilievi di carattere politico, osservando preliminarmente che si è più volte sostenuta l'esigenza di evitare normative frammentarie e disomogenee in tema di riforma del quadro legislativo organico per le quote latte; ricorda inoltre che in sede di esame del citato decreto n. 411, in qualità di relatore, più volte espresse parere contrario o invitò a ritirare proposte tese a modificare la stessa legge n. 468, stante l'esigenza di tenere ben distinti il piano degli accertamenti (previsto dal decreto n. 411) e il piano delle modifiche organiche della legge di riferimento, la cui riformulazione è stata ripresentata dal Governo al Senato con A.S. 3386 (assegnato alla Commissione). Ribadita l'impossibilità di modificare i criteri di attribuzione delle quote proprio nella fase in cui sono in corso gli accertamenti ed i controlli, sul piano del merito invita la Commissione a valutare ed approfondire la portata della modifica così introdotta dall'altro ramo del Parlamento, richiamando l'obiettivo perseguito con il decreto n. 411 di ricongiungere il diritto alla quota con la produzione effettiva: l'emendamento accolto alla Camera sembra invece andare nella direzione opposta di favorire posizioni di rendita e potrebbe implicare uno spostamento – questione sulla quale chiede una verifica da parte dell'Esecutivo – di circa 700.000 quintali di latte, colpendo presumibilmente proprio quegli allevatori che già hanno subito il taglio della quota B e d'altronde in incontri recenti con ambienti legati allo stesso movimento dei produttori sarebbe emersa, a suo avviso, una valutazione negativa sulla scelta operata.

Ricorda alla Commissione e al Rappresentante del governo che occorre sostenere la conversione del decreto, che contiene disposizioni che vengono incontro agli interessi dei produttori; non così, però, il capoverso 3-*bis* che andrebbe eliminato per l'attinenza alla riforma della legge n. 468. Vanno però considerati i tempi necessari ad assicurare la conversione del decreto in esame. Inoltre ritiene opportuno che, in particolare da parte dell'esecutivo, venga fatta una valutazione sulle modalità di attuazione del decreto n. 411, che procedono bene in alcune regioni, ma non così in altre: a tale riguardo ricorda che, una volta ricostruita la situazione esistente al livello nazionale, ove si riscontrino casi di omissioni da parte delle regioni, si può fare ricorso ai poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente. Sottolinea conclusivamente che la conoscenza tempestiva della situazione degli accertamenti in corso è essenziale per l'avvio della riforma della legge n. 468, stante la richiesta proveniente dal modo agricolo di assicurare trasparenza e un quadro programmatico definito per i produttori.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ringraziare il relatore per l'ampia e approfondita relazione, sottolinea che l'introduzione del capoverso 3-bis (il cui contenuto è estremamente discutibile) pone di affrontare il problema relativamente alla esigenza di assicurare tempi certi per la conversione in legge del decreto.

Il senatore CUSIMANO chiede preliminarmente se il Rappresentante del governo sia già in grado di fornire delle valutazioni sulla disposizione citata dal Presidente.

Il sottosegretario BORRONI osserva che sicuramente il capoverso 3-bis pone alcuni problemi; sul piano del rispetto dei principi, la norma va in direzione opposta all'obiettivo – perseguito dal Governo con il citato A.S.3386 di riforma per la legislazione delle quote latte – di riportare le quote nelle zone di effettiva produzione, laddove l'emendamento attribuisce invece quote a chi eventualmente non le produce. Sul piano della analisi quantitativa, precisa che sono ancora in corso le valutazioni, che si presentano assai complesse, in quanto c'è chi ritiene che il dato quantitativo sia dell'ordine di circa 15.000/20.000 tonnellate e chi invece ritiene che le quantità implicate dal capoverso 3-bis riguardino circa 70.000 tonnellate. In ogni caso, il dato quantitativo è rilevante, non solo ai fini di accertare la possibilità di uno «splafonamento» ma anche perchè introduce un elemento di difficoltà rispetto alle procedure in corso sull'accertamento dei livelli produttivi. Stante poi la programmazione dei lavori parlamentari, va valutato il rischio – da scongiurare – di una eventuale decadenza del decreto in esame.

Il senatore FUSILLO chiede quali saranno i tempi di esame, ipotizzando che si possa chiudere già nella seduta di domani la discussione generale, fissando quanto prima il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il PRESIDENTE rileva che, presumibilmente, la Commissione potrà convenire di chiudere domani la discussione generale e contemporaneamente fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI, MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 15,30, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3423 recante la conversione del decreto-legge n. 182 del 1998 in materia di accertamenti sulla produzione lattiera e per l'esame della petizione n. 352 ad esso attinente.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

254^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2940) MANFROI ed altri: Riforma degli istituti di patronato

(2950) MINARDO: Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(2957) BONATESTA ed altri: Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo nel testo unificato, rinviato nella seduta del 7 luglio 1998.

Il PRESIDENTE avverte che il sottosegretario Pizzinato ha chiesto di svolgere una breve comunicazione su alcune ipotesi di modifica che il Governo sta elaborando in relazione allo schema di testo unificato predisposto dal relatore, alle quali lo stesso Sottosegretario aveva fatto cenno già nella precedente seduta. Gli dà quindi la parola.

Il sottosegretario PIZZINATO ricorda di aver già annunciato l'intenzione del Governo di proporre alcune modifiche al testo predisposto dal relatore, anche in relazione al parere espresso dalla 5^a Commissione permanente in data 10 giugno 1998, che ha posto l'esigenza di ripensare attentamente alcuni aspetti del testo all'esame.

Un primo punto riguarda il problema del regime fiscale al quale dovrebbero essere sottoposti gli istituti di patronato. L'applicazione a tali istituti della normativa riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), secondo il suggerimento del Ministero delle finanze, comporta l'introduzione di alcune modifiche nell'indicazione di attività che, per il loro carattere commerciale, dovrebbero altrimenti essere assoggettate ad un altro regime fiscale.

Un altro problema riguarda il finanziamento degli istituti: a tale proposito, le disposizioni contenute nello schema di testo unificato non sono condivise dal Governo, in quanto all'articolo 13 si viene a configurare la creazione di una gestione fuori bilancio, in contrasto con le norme vigenti di contabilità di Stato. Si sta inoltre cercando di configurare un meccanismo che conferisca maggiore certezza agli istituti in ordine alla cadenza trimestrale delle anticipazioni, nella misura dell'ottanta per cento delle erogazioni dell'anno precedente, salvo il conguaglio finale. Sulle modalità di attuazione di queste garanzie, peraltro, il confronto è ancora aperto tra i ministeri interessati.

Indipendentemente dalle questioni sollevate in conseguenza del parere della Commissione bilancio, i ministeri competenti stanno poi approfondendo altri aspetti: in primo luogo, si sta riflettendo sulla possibilità che gli istituti di patronato possano essere promossi in un numero di province e regioni inferiore rispetto al requisito di estensione territoriale indicato per le organizzazioni promotrici all'articolo 2, comma 1, lettera b) dello schema di testo unificato. Si sta infine valutando l'eventualità che per alcuni soggetti, quali ad esempio i percettori di trattamenti pensionistici integrati al minimo, venga comunque assicurata la gratuità delle prestazioni aggiuntive per le quali si prevede che possa essere richiesto un corrispettivo agli assistiti.

Il rappresentante del Governo fa quindi presente che è in corso il confronto tra i Ministri interessati per pervenire al concerto sui testi degli emendamenti la cui presentazione dovrà poi essere autorizzata dalla Presidenza del Consiglio. Pertanto, fermo restando l'impegno del Governo a procedere speditamente alla formulazione delle proprie proposte emendative, egli suggerisce alla Commissione di valutare l'opportunità di consentire ad un ulteriore rinvio dell'illustrazione degli emendamenti ovvero, nel caso in cui la Commissione intenda procedere immediatamente in tal senso, ad accantonare gli articoli ed i relativi emendamenti concernenti le questioni affrontate nel suo intervento.

Il PRESIDENTE osserva che oltre alle due possibilità testè prospettate dal rappresentante del Governo, di procedere comunque all'illustrazione degli emendamenti, accantonando alcuni articoli, ovvero di rinviare di almeno una settimana l'inizio dell'illustrazione stessa, era stato richiesto a suo tempo dal senatore Bonatesta, di consentire ad ogni gruppo politico, prendendo spunto dall'illustrazione del primo emendamento presentato, di esporre brevemente l'impostazione complessiva delle modifiche proposte. Ove la Commissione convenga, si potrebbe procedere in tal senso, fermo restando comunque l'ac-

cantonamento di alcuni articoli e dei relativi emendamenti, come richiesto dal rappresentante del Governo.

Dopo brevi interventi dei senatori MANZI, ZANOLETTI, MULAS, PELELLA e MANFROI, i quali concordano sull'opportunità di differire il seguito dell'esame al momento in cui il Governo avrà presentato gli emendamenti quest'oggi preannunziati, il PRESIDENTE dispone il rinvio dell'esame alla prossima settimana.

La senatrice SILIQUINI chiede se, una volta che il Governo avrà presentato i nuovi emendamenti, i componenti della Commissione potranno presentare delle ulteriori proposte emendative ad essi riferite.

Il PRESIDENTE fa presente che, dopo il deposito dei nuovi emendamenti del Governo, verrà fissato un termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il sottosegretario PIZZINATO assicura che sarà rappresentata alle competenti istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esigenza di concludere gli adempimenti prescritti per la formale presentazione degli emendamenti di iniziativa governativa in tempo utile per consentire la ripresa dell'esame del provvedimento all'inizio della prossima settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

(1212) MANCONI e PERUZZOTTI: Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari

(3157) SMURAGLIA ed altri: Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 giugno 1998.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori che intendono intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per la replica.

Il senatore DUVA, relatore, dopo aver fatto rinvio alle considerazioni formulate nella seduta dell'8 aprile in sede di esposizione preliminare sul disegno di legge n. 3157 anche per quanto riguarda il disegno n. 1212 – successivamente congiunto al primo e di contenuto sostanzialmente analogo – ricorda come in occasione dell'ultima seduta di esame sia stata segnalata l'opportunità di una verifica sulla coerenza della normativa rispetto all'impianto della legge n. 165 del 1998, nota come «legge Simeoni», recentemente approvata dal Parlamento.

Alla stregua degli approfondimenti effettuati, è emerso come non vi siano in realtà profili di interferenza fra i disegni di legge all'esame e la

legge testè menzionata. Infatti, le disposizioni in esame hanno finalità ed obiettivi assai circoscritti, tendendo a favorire il ricorso al lavoro carcerario attraverso una modifica della disciplina relativa alle cooperative sociali. Non sembrano pertanto sussistere esigenze di coordinamento fra i testi.

Appare peraltro consigliabile apportare talune limitate modifiche alla formulazione del testo, sia per garantire un miglior coordinamento con le norme dell'ordinamento penitenziario relative all'accesso agli istituti di pena - norme che in larga misura hanno carattere regolamentare - che per quanto riguarda il meccanismo del concerto ministeriale per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare gli sgravi fiscali per le imprese che assumeranno i lavoratori detenuti. Al riguardo, appare opportuno prevedere, all'articolo 3 del disegno di legge n. 3157, che fra i Ministri concertanti sia ricompreso anche quello delle finanze.

Nel ripercorrere poi brevemente l'andamento della discussione generale svoltasi sui disegni di legge, esprime apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato dai sottosegretari Ayala e Pizzinato.

Da parte del senatore Tapparo è stato avanzato un suggerimento nel senso del ricorso a strumenti di sostegno indiretto alle imprese che intenderanno avvalersi del lavoro carcerario, specificamente attraverso la leva fiscale. Un altro aspetto sul quale è stato manifestato l'avviso dell'opportunità di una specifica attenzione è quello dell'applicazione nell'ambito degli istituti minorili.

Il dibattito svoltosi finora ha fatto emergere, accanto alle numerose espressioni di consenso sull'impostazione della normativa all'esame, anche posizioni più critiche; intende riferirsi, in particolare, alle dichiarazioni del senatore Roberto Napoli, che pure hanno rappresentato un interessante contributo di riflessione. Si augura comunque che nel prosieguo dell'esame possano affermarsi le condizioni per un ancora più ampio consenso.

In conclusione, sottolinea come il provvedimento, pur limitato nel suo oggetto, possa assicurare un contributo non trascurabile all'innalzamento del livello di equità e giustizia sociale in un settore delicato come quello penitenziario.

Propone quindi di assumere il disegno di legge n. 3157 come testo base al quale riferire le proposte emendative, e di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZINATO ribadisce come la normativa all'esame possa garantire un utile strumento di reinserimento dei detenuti nella vita sociale, come a suo tempo è stato evidenziato dal sottosegretario Ayala.

Nel corso dell'esame degli articoli, potranno essere definite le opportune modalità per il raccordo fra i canali del lavoro esterno ed interno; al riguardo, il Governo si riserva di presentare proprie proposte emendative.

L'auspicio è che la conclusione dell'esame possa intervenire in tempi rapidi.

Dopo che la Commissione ha convenuto di assumere, conformemente alla proposta del relatore, il disegno di legge n. 3157 come testo base, il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del prossimo 29 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

171^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi nonchè il sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna dell'8 luglio 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati esaminati gli emendamenti riferiti alla lettera cc).

Ricorda altresì che sono state accantonate le lettere o), p), q) ed r).

Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera dd), pubblicati, come gli emendamenti alle altre lettere, in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 7 luglio.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.188, 2.189 e 2.190, il primo diretto alla soppressione di una norma la cui formulazione risulta estremamente ambigua, e il secondo a rafforzare il ruolo del consiglio dei sanitari, come egli ha peraltro già avuto modo di proporre con emendamenti respinti dalla maggioranza.

Il senatore RONCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.191.

L'emendamento 2.188, posto ai voti, non è accolto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MONTELEONE, il quale rileva come molte questioni afferenti la valutazione della qualità dell'assistenza, compresa quella della valorizzazione del ruolo del consiglio dei sanitari, potrebbero essere utilmente affrontate in sede di esame del disegno di legge da lui presentato sull'aggiornamento professionale del personale sanitario, l'emendamento 2.189, posto ai voti, non è accolto.

Sono del pari respinti gli emendamenti 2.190 e 2.191.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera *ee*).

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.192, rilevando come la lettera *ee*) sia del tutto incoerente con un autentico processo di aziendalizzazione.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.193. Egli osserva come l'inserimento di enti esponenziali dei cittadini e di formazioni sociali nella valutazione dei servizi sanitari rappresenti un deprecabile ritorno a superate forme di apparente partecipazione, che si traducevano nel riconoscimento di un ruolo amministrativo e politico ad associazioni di dubbia rappresentatività. Egli propone pertanto di individuare, come strumenti di effettiva partecipazione dell'utenza alla valutazione dei servizi sanitari, l'attivazione delle carte dei servizi e l'utilizzo dei questionari di soddisfazione.

Il senatore MARTELLI illustra l'emendamento 2.194, rilevando l'opportunità di precisare la finalità di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993; pur convenendo sulla necessità di modificare e migliorare tale normativa, egli fa presente che il principale limite del decreto legislativo n. 502 è stata la sua mancata applicazione.

Sarebbe pertanto necessario affermare la volontà di dare ad esso piena attuazione e, su questa base, impegnarsi per apportare modifiche migliorative e non certo, come fanno il Governo e la maggioranza che lo sostiene, dirette a snaturarlo ripristinando il sistema introdotto dalla legge n. 833 del 1978.

Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Concorda il ministro BINDI, la quale osserva che l'emendamento del senatore Martelli non sembra modificare in maniera sostanziale la disposizione recata alla lettera *ee*).

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori CAMPUS e TOMASSINI, l'emendamento 2.192, posto ai voti, non è accolto.

Dopo dichiarazione di voto del senatore TOMASSINI che esprime perplessità per il rifiuto del relatore e del Governo di accettare un emendamento che introduce un criterio oggettivo per garantire la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi sanitari, l'emendamento 2.193, posto ai voti, non è accolto.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori TOMASSINI e MARTELLI, che sottolineano il paradosso insito in una norma che intende dare attuazione a disposizioni che risalgono a venti anni fa, l'emendamento 2.194, posto ai voti, non è accolto.

Su richiesta del senatore TOMASSINI, sono accantonati gli emendamenti riferiti alla lettera *ff*).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera *gg*).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.208, 2.210 e 2.214.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 2.209, cui il senatore Mignone aggiunge la sua firma.

Intervenendo sull'emendamento 2.209, il senatore MONTELEONE ritiene che possa essere soppresso l'inciso «comprese anche le funzioni di emergenza-urgenza» dal momento che queste già sono ricomprese nella formulazione «tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito all'accreditamento».

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori DI ORIO, MARTELLI – il quale ritiene che la formulazione «funzioni di emergenza-urgenza» debba essere riferita alla possibilità di trattare emergenze che si verificano nei singoli servizi e non necessariamente alla presenza del reparto di rianimazione – il relatore, il ministro BINDI – che ritiene inopportuno porre in delega un vincolo specifico riferito alla presenza di funzioni di emergenza-urgenza – il senatore TOMASSINI – che ritiene che il problema sollevato dal ministro possa essere risolto con un sistema di adeguamento agli *standard* graduato nel tempo – nonchè i senatori CAMERINI e BRUNI, il senatore CAMPUS propone di accantonare l'esame dell'emendamento e degli altri emendamenti riferiti alla lettera *gg*), in attesa che, acquisito il parere della Commissione bilancio, si discutano gli emendamenti alla lettera *ff*).

La proposta dal senatore CAMPUS è respinta dalla Commissione.

La senatrice BERNASCONI, nell'accogliere l'invito a riformulare l'emendamento sopprimendo l'inciso «,comprese le funzioni di emergenza-urgenza,» precisa che il significato del suddetto inciso era quello prospettato dal senatore Martelli.

Il senatore MARTELLI illustra gli emendamenti 2.211 e 2.213.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.212, rilevando la necessità di non fare riferimento a *standard* meramente numerici di personale, ma di richiedere che questi siano in possesso della necessaria professionalità.

Il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.209, come modificato dalla presentatrice.

Concorda il Governo.

L'emendamento 2.208, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI annuncia voto favorevole all'emendamento 2.215, cui il senatore DE ANNA aggiunge la sua firma.

Il senatore CAMPUS, nell'esprimere voto favorevole sull'emendamento, si riserva però di ritornare in Assemblea sulla sua formulazione, in quanto resta aperto il problema del riferimento agli *standard* minimi di personale; è ben noto come in molte strutture pubbliche tale *standard* sarebbe facilmente raggiunto grazie ad una imponente presenza di personale amministrativo, che certamente non contribuisce al raggiungimento di *standard* effettivi di servizio.

Nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento, cui aggiunge la sua firma insieme a quella di tutti i componenti del Gruppo dei democratici di sinistra, il senatore DI ORIO condivide la necessità di approfondire le problematiche riguardanti gli *standard* minimi di personale, dal momento che nel mondo sanitario italiano si verificano situazioni, come quella rilevata dalla Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie istituita nella passata legislatura, di case di cura private che risultano avere quale dipendente solo un ragioniere.

Il senatore MARTELLI, pur condividendo nel suo complesso la formulazione dell'emendamento 2.209, ritiene peraltro, in assenza di chiarimenti su come debba essere interpretato lo *standard* minimo di personale cui si fa riferimento, di non poter che esprimere voto contrario.

In proposito egli rileva come, oltre alla questione richiamata dal senatore Campus circa il fatto che molto spesso le dotazioni di personale sono gonfiate da un eccesso di personale amministrativo, va in primo luogo identificato correttamente quale deve essere lo *standard* minimo di personale che negli ospedali pubblici italiani è molto spesso di gran lunga più numeroso di quanto sia ritenuto corretto nei principali paesi europei.

L'emendamento 2.209, posto ai voti, è accolto.

I restanti emendamenti alla lettera gg) risultano pertanto preclusi.

Si passa all'esame degli emendamenti alla lettera hh).

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 2.215.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.216, sottolineando la necessità di salvaguardare il potere delle regioni di individuare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per le aziende sanitarie, anche al fine di poter far fronte alle esigenze delle zone particolarmente disagiate.

Il senatore RONCONI fa proprio l'emendamento 2.217.

Dopo pareri contrari del relatore e del Governo gli identici emendamenti 2.215 e 2.216 e l'emendamento 2.217, posti ai voti, non sono accolti.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.218, 2.220, 2.225 e 2.227.

Egli sottolinea in particolare la necessità di assicurare criteri flessibili nell'individuazione delle tariffe basate sui raggruppamenti omogenei di diagnosi, attribuendone alle regioni la potestà nell'ambito dei livelli di spesa prefissati e sottolinea la necessità di valorizzare gli interventi di ultima istanza, quali i reparti di assistenza intensiva e l'assistenza ai malati terminali.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.219 e 2.226. Egli si sofferma in particolare sull'ambiguità insita nella posizione di favore garantita dalla lettera ii) al privato senza fini di lucro, che sembra prefigurare una grave turbativa nella parità delle condizioni di accesso al mercato sanitario.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 2.221, 2.223 e 2.230, associandosi in particolare alle osservazioni del senatore Campus circa i rischi di una non meglio specificata valorizzazione del privato senza scopo di lucro.

Il relatore illustra l'emendamento 2.440 e lo modifica inserendo dopo la parola «presidi» l'altra «ospedalieri».

Interviene su tale emendamento il senatore LAVAGNINI, il quale osserva che l'emendamento proposto dal relatore chiarisce la portata della lettera ii) che di fatto tiene conto della distinzione esistente in regime di convenzionamento tra ospedali pubblici, ospedali classificati e case di cura, e sottolinea che l'utilizzazione del pagamento a tariffa solo come indicatore di spesa per i presidi ospedalieri interni alle aziende sanitarie locali presuppone che questi possano anche non essere in pareggio di bilancio purchè lo sia l'azienda nel suo complesso.

Intervengono quindi il senatore TOMASSINI, che sottolinea i rischi di sostanziale ritorno al regime del rimborso a piè di lista contenuti

nell'emendamento, il senatore CAMPUS, che ritiene l'attuale formulazione ancora peggiore di quella originaria della lettera ii), nonché il senatore RONCONI che si associa all'espressione di un parere negativo. Il senatore MARTELLI, infine, si sofferma sui rischi che può comportare l'attribuzione di un regime di favore alle aziende private senza scopo di lucro, laddove manca una precisa definizione di queste che in via interpretativa, ad esempio, potrebbero essere identificate con le cooperative che già ora godono di un regime di straordinario favore fiscale.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.222, inteso a meglio delimitare il cosiddetto privato senza scopo di lucro facendo riferimento alle sue specificità di natura economica, relativa cioè alla mancata produzione di utili, e fiscale.

Stante l'assenza della presentatrice, l'emendamento 2.303 risulta decaduto.

Il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.224.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.228.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 2.229 è decaduto.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.218, 2.219, 2.220, 2.221.

Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 2.222.

È poi contrario all'emendamento 2.223 mentre è favorevole all'emendamento 2.224, purchè esso venga trasformato nel senso di anticipare l'inserimento delle parole «e modalità di contrattazione» subito dopo le parole «livelli di spesa».

È infine contrario agli emendamenti 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229 e 2.230.

Il parere del ministro BINDI è conforme.

L'emendamento 2.218, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori TOMASSINI, MARTELLI e CAMPUS, posto ai voti, non è accolto.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori TOMASSINI e MARTELLI, l'emendamento 2.219, identico all'emendamento 2.220, posto ai voti, non è accolto.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

172^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente erano stati votati gli emendamenti riferiti alla lettera ii) fino all'emendamento 2.220.

Pone quindi ai voti l'emendamento 2.221, col parere contrario del relatore e del Governo.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

È invece accolto l'emendamento 2.440, posto ai voti nel testo modificato dal presentatore.

Dopo una precisazione del MINISTRO, il senatore BRUNI ritira l'emendamento 2.222.

L'emendamento 2.223, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 2.224 è accolto nel testo modificato dal presentatore secondo le indicazioni del relatore.

Gli emendamenti 2.225, 2.226, quest'ultimo identico agli emendamenti 2.227 e 2.228, 2.229 e 2.230, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Si passa agli emendamenti riferiti alla lettera ll).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.231 e 2.233, sottolineando l'inopportunità di trasferire sostanzialmente all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, vale a dire a un organo che risponde al Governo, le valutazioni in ordine al perseguimento degli obiettivi di salute da parte delle regioni e sottolinea l'opportunità di coinvolgere almeno il Parlamento in questa procedura.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.232.

Il parere del relatore e del Governo è contrario su tutti e tre gli emendamenti.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori TOMASSINI e MONTELEONE l'emendamento 2.231, di contenuto identico al 2.232, posto ai voti non è accolto.

È altresì respinto l'emendamento 2.233.

Si passa agli emendamenti riferiti alla lettera mm).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 2.234, 2.236, 2.238 e 2.240, sottolineando la pericolosità del potere attribuiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 2.235 e 2.239.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.450.

Il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.237.

Il RELATORE esprime parere contrario agli emendamenti 2.234, 2.235 e 2.236, mentre invita il senatore LAVAGNINI a ritirare l'emendamento 2.237, in quanto assorbito dal suo emendamento.

Esprime altresì parere contrario agli emendamenti 2.238, 2.239 e 2.340.

Conforme il Governo

Gli emendamenti 2.234, 2.235, 2.236 e 2.238, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 2.237.

Il senatore CAMPUS, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.450 del relatore, invita a sopprimere le parole: «, sentito il parere dell'Agenzia,» che appaiono totalmente superflue.

In caso contrario egli voterà contro l'emendamento.

Concorda il senatore TOMASSINI.

L'emendamento 2.450, posto ai voti, è accolto.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 2.239 e 2.240.

Su proposta del senatore TOMASSINI gli emendamenti riferiti alle lettere nn) e oo) sono accantonati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti alle lettera pp).

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 2.271, raccomandando alla Commissione di valutare l'opportunità di una riformulazione della lettera pp) che, al di là di qualsiasi pregiudiziale ideologica, è unicamente diretta a garantire un effettivo funzionamento dei dipartimenti di prevenzione. Illustra altresì l'emendamento 2.274.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 2.273, nonchè l'emendamento 2.272 che fa proprio.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 2.275.

Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti.

Conforme il Governo.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore TOMASSINI, l'emendamento 2.271, posto ai voti, non è accolto.

Non sono parimenti accolti gli emendamenti 2.272, 2.273 e 2.274.

Il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 2.275

Il presidente CARELLA fa presente che è pervenuta una bozza del parere della Commissione bilancio sul testo in esame.

Egli propone quindi di procedere all'esame degli emendamenti riferiti alle lettere precedentemente accantonate per le quali sicuramente non vi sono osservazioni della 5^a Commissione.

Avverte pertanto che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera r).

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 2.107, con il quale si intende definire meglio la natura dei contratti previsti dalla lettera r), in modo da evitare che una loro applicazione distorta determini la formazione di un nuovo precariato. La seconda parte dell'emendamento, della quale la senatrice non si nasconde peraltro le difficoltà ap-

plicative, intende valorizzare il carattere formativo di questi contratti, stabilendo a parità di durata la loro equipollenza con i diplomi di specializzazione.

Interviene il senatore TOMASSINI, che esprime apprezzamento per l'emendamento della senatrice Bernasconi.

Il senatore MONTELEONE, ritiene opportuno un attento ripensamento della seconda parte dell'emendamento, con particolare riferimento alla peculiare disciplina della radiologia e dell'anestesia, per le quali la specializzazione ha valore legale.

Concorda il senatore BRUNI.

Concordano anche il senatore CAMERINI, che sottolinea la complessità e la qualità elevata degli standard richiesti alle scuole di specializzazioni in sede europea, e il senatore RONCONI.

Il senatore CAMPUS ritiene che le perplessità sulla seconda parte dell'emendamento, in parte condivisibili, possono essere parzialmente superate limitando l'equiparazione dei contratti di formazione ai diplomi di specializzazione esclusivamente ai fini dei concorsi nel Servizio sanitario nazionale. Egli rileva poi l'opportunità di cancellare anche il riferimento alla documentata impossibilità a procedere ad assunzioni con le procedure usuali, dal momento che ciò implicherebbe il riconoscimento che con tali procedure ordinarie si possa assumere personale per progetti finalizzati.

Il RELATORE illustra il subemendamento 2.107/1, osservando che tale norma risolve i problemi prima sollevati anche riguardo all'equiparazione dei contratti di formazione nelle scuole di specializzazione ed estende l'applicabilità dei contratti stessi anche ai soggetti non laureati.

Il senatore BRUNI si dichiara decisamente contrario al subemendamento del relatore.

Il senatore RONCONI si dichiara contrario a tale subemendamento.

Il senatore CAMERINI si dichiara invece favorevole, osservando che l'esperienza internazionale conosce numerose forme di partecipazione a progetti di ricerca di personale non medico.

Il senatore RONCONI ritiene che l'estensione a personale diverso dai medici dei contratti di formazione per progetti finirebbe per trasformarsi in uno strumento clientelare per assunzioni temporanee, dirette magari a sopperire alle necessità derivanti dalle ferie estive del personale di ruolo.

Il presidente CARELLA si dichiara favorevole al subemendamento osservando come sia ormai giunto il momento che i medici comprendano di non essere gli unici protagonisti della sanità.

È altresì favorevole il senatore DI ORIO

Il senatore CAMPUS si dichiara favorevole al subemendamento del relatore, osservando che l'estensione a personale laureato non medico o anche non laureato dei contratti in questione appare del tutto coerente con la loro natura di contratti per progetti, si pensi ad esempio al personale necessario per realizzare un progetto di informatizzazione.

Al fine però di evitare il rischio paventato dal senatore Ronconi, egli ritiene necessario precisare nell'emendamento che tali progetti devono essere adottati con uno specifico coinvolgimento del Consiglio dei sanitari.

Il senatore TOMASSINI rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 2.109, 2.112, 2.117, 2.118, 2.119 e 2.120.

Il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.108.

Il senatore RONCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.110 e 2.116, nonché gli emendamenti 2.111, 2.114 e 2.115 che fa propri.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.113.

Il RELATORE, dopo aver invitato il senatore Lavagnini a ritirare l'emendamento 2.108, dichiara parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione che sull'emendamento 2.107 e sul relativo subemendamento.

Il Ministro BINDI, nel concordare con il parere del relatore, concorda altresì con l'osservazione del senatore Campus circa l'inopportunità del riferimento alla «documentata impossibilità di procedere alle assunzioni con le procedure usuali.».

Ella propone quindi alla presentatrice di modificare il suo emendamento sostituendo le suddette parole con le altre: «non sostitutivi dell'attività ordinaria».

La senatrice BERNASCONI concorda.

Dopo dichiarazione di voto contrario dei senatori TOMASSINI e CAMPUS – motivata dal mancato inserimento di uno specifico riferimento al Consiglio dei sanitari, il subemendamento 2.107/1, posto ai voti, è accolto.

È altresì accolto l'emendamento 2.107, come modificato dalla presentatrice e nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 2.107/1.

I restanti emendamenti risultano preclusi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti alla lettera ff) precedentemente accantonata.

Il senatore RONCONI illustra gli emendamenti 2.196, 2.199, 2.202, 2.204 e 2.206, nonchè gli emendamenti 2.195, 2.197, 2.203 e 2.207 che fa propri.

Il senatore CAMPUS illustra gli emendamenti 2.198 e 2.205.

Il senatore BRUNI illustra l'emendamento 2.200.

I pareri del relatore e del Governo sono contrari su tutti gli emendamenti presentati.

L'emendamento 2.195, posto ai voti dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Campus, non è accolto.

Sono parimenti respinti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al comma 2.

Il senatore MANARA fa propri gli emendamenti 2.292, 2.500, 2.293 e 2.294 che rinuncia ad illustrare.

Gli emendamenti, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore MANARA rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 3.2 è decaduto.

Il senatore CAMPUS illustra l'emendamento 3.3, rilevando l'elemento di arbitrarietà insito nell'esplicita esclusione della necessità del ricorso a valutazioni comparative per la nomina dei direttori generali.

Il senatore RONCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.4.

Stante l'assenza dei presentatori decade l'emendamento 3.5

Il senatore RONCONI fa proprio l'emendamento 3.6.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 3.7 è decaduto.

Il senatore LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.8.

Il senatore RONCONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.9, mentre il senatore CÒ rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.10.

Il RELATORE invita il senatore Lavagnini e il senatore Cò a ritirare gli emendamenti 3.8 e 3.10, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Concorda il Governo.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CAMPUS, l'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.3 e 3.4, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore LAVAGNINI insiste per la votazione dell'emendamento 3.8.

Dopo dichiarazioni di voto contrarie del senatore CAMPUS, e del senatore DI ORIO, a seguito di ulteriori chiarimenti del Ministro, il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea dopo gli opportuni approfondimenti.

Il senatore CÒ ritira l'emendamento 3.10, mentre l'emendamento 3.9, posto ai voti, non è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo e.

Stante l'assenza del relatore l'emendamento 4.1 è decaduto.

Il senatore CAMPUS fa propri gli emendamenti 4.2 e 4.3, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

217^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CARCARINO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(2344) VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

La Commissione conviene sull'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, precedentemente accantonato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 2.11, da lui presentato dopo aver udito le dichiarazioni rese nella precedente seduta dal Sottosegretario ai lavori pubblici. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.10, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.9.

Il sottosegretario MATTIOLI, espressosi a favore degli emendamenti 2.5, 2.8 e 2.11, si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 2, invitando al loro ritiro.

Il relatore SPECCHIA ritira l'emendamento 2.7.

Il presidente CARCARINO ritira gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.6.

Il senatore BORTOLOTTO difende i contenuti degli emendamenti 2.3 e 2.9, preannunciando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.3.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore VELTRI, che unitamente al sottosegretario MATTIOLI rammenta i principi del testo base con i quali confligge la proposta del senatore Bortolotto, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.4.

Sono quindi accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 2.5 e 2.8.

Il senatore BORTOLOTTO ritira l'emendamento 2.9.

Il senatore VELTRI difende i contenuti dell'emendamento 2.10, invitando il proponente a riformularlo laddove il rappresentante del Governo si dichiarasse disponibile a rivedere il proprio parere contrario.

Su proposta del relatore SPECCHIA, il presidente CARCARINO riformula l'emendamento 2.10 in un nuovo testo che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.11 nonchè, con separata votazione, sull'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 3, precedentemente accantonati.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.17 e 3.18; ritira poi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.13. Invita al ritiro degli emendamenti 3.1, 3.16, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15, dichiarandosi contrario agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.14.

Il senatore COZZOLINO fa proprio l'emendamento 3.14 e lo ritira.

Il presidente CARCARINO, ritirato l'emendamento 3.1, propone al relatore che l'emendamento 3.17 ne recepisca l'ultimo comma.

Il senatore VELTRI aggiunge firma agli emendamenti 3.16, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.15, ritirandoli; propone poi una riformulazione dell'emendamento 3.17, volta a recepire sue limitate correzioni testuali.

Il senatore RESCAGLIO, nell'esprimere favore all'emendamento 3.17, ne auspica una riformulazione volta a precisare il riferimento ai periti edili.

Il relatore SPECCHIA riformula l'emendamento 3.17 in un nuovo testo che accoglie tutti i suggerimenti avanzati negli ultimi tre interventi.

Il sottosegretario MATTIOLI si dichiara contrario agli emendamenti 3.6 e 3.7, mentre è favorevole all'emendamento 3.18; quanto all'emendamento 3.17 (nuovo testo), invita a ritirare il comma 1-*bis*, sul quale – a differenza della restante parte dell'emendamento – non può essere favorevole, in quanto le competenze dei geometri sono già disciplinate da una circolare ministeriale del 1979 e sono oggetto di disegni di legge organici di riordino della materia.

Il relatore SPECCHIA mantiene l'emendamento 3.17 (nuovo testo) nella sua interezza.

Su invito del senatore VELTRI, che dichiara il favore del Gruppo democratici di Sinistra-l'Ulivo all'emendamento 3.17 (nuovo testo) nella sua interezza, il sottosegretario MATTIOLI si rimette alla Commissione limitatamente al comma 1-*bis*.

Non facendosi osservazioni il presidente CARCARINO dispone che sull'emendamento 3.17 (nuovo testo) si proceda per parti separate.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie il comma 1, il comma 1-*bis* ed il comma 2 dell'emendamento 3.17 (nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.6 e 3.7.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 3.18, nonchè l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 del testo base.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.1, in quanto contiene norme sostanzialmente già presenti nell'ordinamento vigente o comunque superflue anche alla luce degli emendamenti finora approvati.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 4.7 e ritira l'emendamento 4.2.

Il presidente CARCARINO dà conto dell'emendamento 4.3 del senatore Rizzi ed illustra i propri emendamenti 4.4 e 4.5.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 4.6.

Il senatore VELTRI, dopo aver chiesto chiarimenti in ordine all'emendamento 4.4, afferma che, in parte, l'emendamento 4.2 ritirato dal relatore conteneva il proprio emendamento 4.1; chiede pertanto di conoscere la posizione del Governo ed auspica una riproposizione di tale emendamento ed in particolare del comma 1-*bis*.

Dopo che il relatore SPECCHIA si è rimesso al Governo ed il sottosegretario MATTIOLI ha dichiarato di ritenere preferibile il criterio del titolo unito all'esperienza rispetto a forme di recente istituzione e

sperimentazione, il senatore VELTRI presenta ed illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 2344,

premesso che presso università e politecnici sono da anni attive scuole di specializzazione *post-lauream* in materia antisismica ed in cemento armato, con esiti positivi sia rispetto ai *curricula* degli studi, sia ai profili professionali conseguenti

invita il Governo

a voler considerare nei provvedimenti normativi futuri l'opportunità di valutare positivamente le esperienze suddette nel contempo maturate».

0/2344/1/13

VELTRI

Con il parere favorevole del Relatore ed il Governo, tale ordine del giorno è posto ai voti ed accolto.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, rimettendosi al Governo sull'emendamento 4.5.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.7, contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6 e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.5.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 4.7; sono quindi preclusi gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTI, il quale avanza peraltro il dubbio che gli ordini professionali non siano in grado di garantire la rotazione, l'emendamento 4.5 è posto ai voti ed accolto.

Posto ai voti, risulta invece respinto l'emendamento 4.6.

La Commissione conviene quindi sull'articolo 4 nel testo emendamento.

Su istanza del Rappresentante del Governo, che chiede di valutare con una maggiore disponibilità di tempo gli emendamenti agli articoli 5 e 6, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI PROPOSTI AL TESTO BASE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2344

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «e lo schema statico» con le seguenti: «di calcolo e gli schemi statici».

2.1

CARCARINO

Al secondo periodo del comma 1 premettere le seguenti parole: «Per i provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.».

2.2

CARCARINO

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere le seguenti parole: «; i predetti uffici tecnici hanno sessanta giorni di tempo per comunicare al committente o all'esecutore del progetto eventuali integrazioni o modifiche alla documentazione allegata alla domanda o l'opposizione motivata all'esecuzione delle opere».

2.3

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 1, alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il sindaco entro trenta giorni dalla data del deposito può chiedere la modifica dei progetti o comunque un'integrazione dei documenti presentati».

2.4

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «a richiesta dell'interessato».

2.5

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I soggetti tenuti all'osservanza e alla vigilanza di cui delle disposizioni di cui all'articolo 1 effettueranno il controllo sui progetti depositati, per accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti, con il metodo a campione».

2.6

CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «Gli uffici tecnici di cui al comma 1».

2.7

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «I soggetti all'osservanza e alla vigilanza delle disposizioni di cui al comma precedente» con le seguenti: «L'ufficio tecnico della regione o l'ufficio provinciale del genio civile».

2.8

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sui progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.» con le seguenti: «su almeno il trenta per cento dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme antisismiche vigenti.».

2.9

SARTO, BORTOLOTTO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Il campione sarà scelto mensilmente, nella misura del 10 per cento dei progetti depositati nello stesso periodo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, così come modificata dalla presente legge, mediante sorteggio.

3-ter. Il sorteggio avverrà, secondo i criteri stabiliti dagli organi regionali competenti, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi sessanta giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura».

2.10

CARCARINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il Presidente del consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri nonchè intesa nella Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, volto a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione di cui al comma 3.»

2.10 (Nuovo testo)

CARCARINO

Sopprimere il comma 4.

2.11

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, quale che sia la tipologia strutturale delle opere e costruzioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il collaudo statico deve essere effettuato in corso d'opera.

2. Il collaudo può essere affidato a un ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno sette anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno sette anni. Possono essere altresì nominati collaudatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, gli ingegneri o gli architetti iscritti all'albo che abbiano conseguito un diploma di specializzazione *post-lauream* in cemento armato o in materia antisismica.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere i commi 3 e 4.

3.1

CARCARINO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle

zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo può essere affidato ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno sette anni, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

1-bis. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti iscritti all'albo da almeno sette anni».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «(collaudo statico in corso d'opera)».

3.17

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 è obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo è affidato ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbia comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

1-bis. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni.

2. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestualmente alla comunicazione di inizio lavori».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «(collaudo statico in corso d'opera)».

3.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo in corso d'opera. Il collaudo delle opere in cemento armato di cui all'articolo 1 della legge 1086 del 1971 può essere affidato a ingegnere o architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni».

3.16

STANISCIÀ, CAPALDI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nelle zone dichiarate a rischio sismico è obbligatorio il collaudo statico in corso d'opera secondo le modalità previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, qualunque sia la tipologia strutturale delle costruzioni».

3.2

IL RELATORE

Al secondo rigo del comma 1, sostituire la parola: «collaudo» con le seguenti: «collaudo statico».

3.3

IL RELATORE

Alla fine del primo periodo del comma 1, aggiungere: «quale che sia la tipologia strutturale delle costruzioni secondo le modalità previste dalla legge n. 1086 del 1971».

3.4

IL RELATORE

Sopprimere il secondo periodo del comma 1.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere effettuato dal comune e».

3.6

SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 1 sopprimere le parole: «da almeno dieci anni».

3.7

RIZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

3.8

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni».

3.9

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio per la costruzione di nuovi edifici e per opere di ristrutturazione che coinvolgano gli elementi strutturali degli edifici».

3.10

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera è obbligatorio esclusivamente per le nuove costruzioni e per gli interventi di adeguamento sismico qualificati tali ai sensi del punto C.9.1.1. dell'allegato al decreto interministeriale del 16 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996».

3.11

GIOVANELLI

Al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il collaudo in corso d'opera non è dovuto per le opere soggette a dichiarazioni di inizio attività ai sensi dell'articolo 2, comma 60, capoverso 7, della legge 28 dicembre 1996, n. 662».

3.12

GIOVANELLI

Sopprimere il comma 2.

3.13

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.14

RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «di specializzazione post laurea-m» con le seguenti: «universitario o una laurea breve in materia di costruzioni antisismiche e cemento armato».

3.15

GIOVANELLI

Al comma 3, dopo le parole: «genio civile» aggiungere le seguenti: «, che adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64».

3.18

IL RELATORE

Art.4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4.

(Incarichi per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo)

1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori per le zone sismiche sono affidati ai soggetti di cui agli articoli 17, comma 5, e

27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni seguendo le procedure previste dalla stessa legge 109/94 e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono tenere conto, nella scelta del contraente, della particolare esperienza maturata nel settore della progettazione e direzione dei lavori in zone sismiche, prevedendo apposite clausole nel bando di gara.

3. L'affidamento dell'incarico di collaudatore per le zone sismiche è affidato a liberi professionisti iscritti all'albo che siano in grado di dimostrare una particolare esperienza maturata nel settore delle costruzioni in zona sismica, oltre ai soggetti di cui al comma 2 del precedente articolo 3.

4. Il progettista, il direttore dei lavori ed il collaudatore, in caso di difformità delle opere rispetto alle prescrizioni antisismiche, sono sottoposti a giudizio disciplinare da parte dell'ordine o collegio professionale competente, che può adottare un provvedimento di sospensione dall'albo per un termine massimo di due anni».

4.1

VELTRI

Sopprimere il comma 1.

4.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'incarico di progettista direttore dei lavori e collaudatore per le zone sismiche deve essere affidato a professionisti iscritti all'albo da almeno 7 anni e che dimostrino una particolare esperienza maturata nel settore delle costruzioni in zona sismica.

1-bis. Per gli ingegneri e gli architetti in possesso del diploma di specializzazione *post-lauream* in materia antisismica o in cemento armato si prescinde dall'anzianità di iscrizione all'albo».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere le parole: «che abbiano comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

4.3

RIZZI

Al comma 1, dopo le parole: «abbiano comprovata» inserire le seguenti: «e riconosciuta».

4.4

CARCARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli ordini professionali sono tenuti ad assumere, nella individuazione degli iscritti cui affidare l'incarico, un equo criterio di rotazione tra i professionisti aventi i requisiti di cui al comma 1».

4.5

CARCARINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essi rispondono inoltre civilmente e penalmente dei fatti a loro ascrivibili.»

4.6

SARTO, BORTOLOTTO

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,50.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente su possibili forme di raccordo istituzionale con le regioni

(A008 000, B40^a, 0009^o)

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta dello scorso 8 luglio è iniziata la discussione sulla possibilità di realizzare forme di raccordo istituzionale con le regioni. Egli ribadisce che in questa fase appare politicamente necessario preservare e valorizzare le nuove competenze attribuite ai poteri regionali con la legge n. 59 del 1997 e i relativi decreti delegati, anche nell'auspicio di una riattivazione del processo di riforma costituzionale, segnatamente per i profili che attengono alla forma federale di Stato. In tale prospettiva, la Commissione potrebbe, a suo avviso, promuovere, in via sperimentale, la realizzazione di una sede di confronto e collaborazione tra Parlamento e Regioni, con carattere di conferenza periodica, i cui lavori, informati al criterio della massima libertà di forma, potrebbero incentrarsi sul rapporto tra la legislazione nazionale e quella regionale, con una particolare attenzione all'attività normativa delle regioni per l'ulteriore devoluzione di competenze amministrative agli enti locali. Per la costituzione ed il funzionamento di tale sede di confronto egli giudica opportuno acquisire il contributo anche di altre istanze parlamentari che hanno, per legge o per regolamento, specifica competenza in materia.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI, con riferimento alla parte della proposta del Presidente in cui si delinea la presenza, nella prospettata sede di raccordo con le regioni di altri organi parlamentari, esprime la preoccupazione che ciò possa non essere pienamente compatibile con l'autonomia della Commissione.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, apprezza gli obiettivi indicati dal Presidente, raccomandando che l'iniziativa non si traduca in sovrapposizioni di competenze.

Il Presidente Mario PEPE, nel riservarsi di articolare una proposta definitiva, rassicura che in nessun modo sarà intaccata l'autonomia della Commissione, conservandosi tuttavia la necessità che la sede di raccordo con le regioni non si privi di nessun contributo costruttivo di elaborazione e di osservazione che possa pervenire da altri organi parlamentari, anche in relazione alla complessa riforma istituzionale e amministrativa in corso.

Il deputato Daniele FRANZ esprime perplessità in ordine alla configurazione e alle procedure con cui interverrebbero nella sede di raccordo con le regioni altri organismi parlamentari.

Il senatore Salvatore LAURO, nell'esprimere il proprio rammarico per la constatazione che i pareri resi dalla Commissione il più delle volte non vengono tenuti nel debito conto da parte delle commissioni di merito, giudica opportuna la discussione in corso, che riflette problemi politici reali. Ritene inoltre che, dopo un ulteriore approfondimento, potrebbe anche essere seguita la strada indicata nella proposta del Presidente. Senz'altro dovrebbe essere assicurata un'azione più incisiva da parte della Commissione e dovrebbe essere richiesta una più assidua presenza del Governo.

Il senatore Guido DONDEYNAZ, nel condividere l'obiettivo perseguito, consistente in un maggior coordinamento tra Parlamento e regioni, ritiene peraltro che la discussione debba essere approfondita anche per verificare la disponibilità degli altri soggetti istituzionali che si intendono coinvolgere nell'iniziativa.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver sottolineato che vi sono esplicite richieste da parte delle istituzioni regionali per un maggior raccordo con il Parlamento e con la Commissione in particolare, richieste a cui è doveroso dare riscontro, rinvia il seguito della discussione alla seduta convocata per domani, 15 luglio, alle 13,30.

Disegno di legge:

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (S. 3299)

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il deputato Antonino MANGIACAVALLO, *Relatore*, sottopone la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), nella quale ha tenuto conto anche delle osservazioni fatte nel corso della seduta precedente da parte dei senatori Pinggera e Dondeynaz, con riguardo alla particolare situazione delle regioni per le quali vige un sistema di autofinanziamento della sanità pubblica, nonchè della richiesta del senatore Lauro di dare specifico rilievo al problema della assistenza sanitaria nelle isole minori.

Il senatore Salvatore LAURO, pur apprezzando il fatto che il relatore abbia inteso recepire nella proposta di parere l'esigenza di una speciale attenzione al problema sanitario nelle isole minori, si richiama alla sua proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), nella quale egli ha inteso affrontare in modo articolato e complessivo il problema della riforma del sistema sanitario, in relazione al carattere di legge-delega del disegno di legge in esame. Egli critica tale disegno di legge, in quanto da esso traspare una politica sanitaria improntata ai principi del dirigismo e del centralismo, con un forte affievolimento dei meccanismi della libera concorrenza.

Il senatore Giuseppe TURINI, nel rilevare la disastrosa situazione del nostro sistema sanitario, comprovata anche dall'episodio recentemente verificatosi all'Ospedale Careggi di Firenze, giudica inadeguata la proposta di parere presentata dal relatore, pur apprezzandone l'espresso riferimento in ordine al problema dell'assistenza sanitaria nelle isole minori.

I senatori Guido DONDEYNAZ e Armin PINGGERA esprimono soddisfazione per la sensibilità del relatore con riguardo alla peculiare situazione di quelle regioni e province autonome che, essendo caratterizzate da un sistema di autofinanziamento dell'assistenza sanitaria, devono poter disporre di una più ampia autonomia.

Il deputato Daniele FRANZ esprime una forte critica sul disegno di legge-delega in esame – che a suo giudizio appare come una sorta di «cambiale in bianco» – in quanto teme che i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 2, sui quali in astratto può pure configurarsi un largo consenso, verranno verosimilmente stravolti in sede di emanazione della legge delegata. Cita ad esempio la lettera l) dell'articolo 2, primo comma, ove si prevede una valorizzazione del ruolo dei comuni nella programmazione sanitaria, che riporta alla mente l'esperienza del tutto negativa dei vecchi comitati di gestione, anche se in astratto è ben chiara la differenza fra compiti di programmazione e compiti di gestione. In alcuni casi, poi, i principi della delega appaiono tra loro contraddittori. Ad esempio l'obiettivo contenuto nella lettera b) dell'articolo 2, primo comma, del completamento del processo di regionalizzazione della sanità, implica necessariamente una diversa organizzazione dell'assistenza sanitaria tra le varie regioni, mentre nella successiva lettera s) si enuncia l'opposto principio di omogeneità. Prende atto dell'osservazione riferita

alle regioni con sistemi di autofinanziamento, anche se esprime perplessità per il rapporto tra tale osservazione e la considerazione svolta nelle premesse alla proposta di parere, in cui si afferma in termini generali che alle regioni spetta soltanto una competenza normativa di dettaglio. Conclude proponendo, a titolo provocatorio, che la Commissione deliberi di non esprimere alcun parere, stante l'indeterminatezza della delega. Naturalmente, ove tale proposta non fosse accolta, dichiara voto contrario sulla proposta del relatore e favorevole sulla proposta alternativa del senatore Lauro.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che la legge-delega fa perno sui due concetti fondamentali dell'aziendalizzazione e della partecipazione degli enti locali, osserva che purtroppo gli obiettivi indicati dai decreti legislativi n. 502 del 1992 e 517 del 1993 non sono stati realizzati anche a causa della difficoltà di far funzionare la Conferenza dei sindaci. A suo avviso, per cambiare in meglio il sistema sanitario è necessario responsabilizzare maggiormente gli enti locali e gli operatori sanitari, obiettivo questo chiaramente perseguito dal disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che viene approvata a maggioranza con conseguente preclusione della proposta alternativa del senatore Lauro.

La seduta termina alle ore 14,40.

ALLEGATO 1

Proposta di parere presentata dal deputato Mangiacavallo sul disegno di legge n. 3299, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», approvata dalla Commissione.

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3299, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

considerato che la competenza legislativa in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera è ripartita tra lo Stato, cui spetta la definizione dei principi fondamentali, e le regioni, cui è demandata la disciplina di dettaglio;

considerata, altresì, l'opportunità che la legislazione delegata si coordini con il decreto legislativo n. 112 del 1998 nella parte in cui reca conferimento di funzioni alle regioni in materia sanitaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) le disposizioni della legge delega e della legge delegata devono essere formulate come norme di principio, onde rispettare l'ambito di competenza della legislazione regionale;

2) l'esercizio della delega deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998»;

3) per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province di Trento e Bolzano gli obiettivi di razionalizzazione saranno perseguiti con proprie norme nell'ambito delle disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

4) è necessario tenere in debita considerazione il problema dell'assistenza sanitaria nelle isole minori».

ALLEGATO 2

Proposta alternativa di parere presentata dal senatore Lauro sul disegno di legge n. 3299, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del SSN e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del SSN: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge n. 3299, recante «Delega al Governo per la razionalizzazione del SSN e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del SSN: Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

considerato:

che la volontà sottesa al disegno di legge è quella di operare una vera e propria controriforma, appare decisamente inopportuno il ricorso alla legislazione delegata;

che non essendo garantita l'attuazione del principio di libera scelta introdotto dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e rilevando che la commistione in capo alle aziende sanitarie locali delle funzioni di erogazione e di remunerazione delle prestazioni distorce la concorrenza e determina una allocazione inefficiente delle risorse, tanto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato il rischio della distorsione delle regole del mercato;

che, a dispetto delle dichiarazioni di principio, appare ostacolata la realizzazione del processo di aziendalizzazione, in coerenza, del resto, con l'atteggiamento conflittuale e punitivo, tenuto dal Ministro della sanità, proprio nei confronti di quelle regioni che hanno più coerentemente perseguito l'aziendalizzazione;

che non è condivisibile la limitazione in base a criteri di forza contrattuale prevista dall'art. 1, comma 2 nella parte in cui prevede che sugli schemi di decreto legislativo, per tutto quello che abbia riflessi sull'organizzazione del lavoro, siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

che all'art. 2, comma 1, si denota l'assenza di una corretta scala di priorità nella definizione degli obiettivi di cui alla lettera a); gli obiettivi di regionalizzazione e aziendalizzazione del sistema e di libertà di scelta per l'utente, sono di fatto contraddetti dall'impianto centralistico e statalistico del provvedimento nel suo complesso;

che all'art. 2, comma 1, risulta evidente il carattere velleitario degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui alle lettere f), g) e h), nonchè degli obiettivi di promozione della ricerca di cui alla lettera i). In particolare, appare priva di qualsiasi realismo la previsione di cui alla

lettera l), in considerazione del fatto che le scelte di finanza pubblica mettono i comuni in una virtuale impossibilità di operare; si segnala il carattere fortemente limitativo dell'autonomia universitaria rivestito dalla lettera n) e la valutazione totalmente contraria della lettera o), perchè distinguendo tra una dirigenza con contenuto professionale ed una con contenuto gestionale sembra quasi prefigurare l'affiancamento di ciascun dirigente di primo o secondo livello ad una sorta di controllore o commissario politico; la lettera p) sembra perseguire i fallimentari indirizzi in materia di incompatibilità di dirigenti del SSN adottati negli ultimi due anni; della lettera q) non si comprende perchè i consulenti non possano essere scelti tra personale in quiescenza; la lettera r), nel tentare di proporre sbocchi professionali ai giovani medici, finisce per configurare una sorta di «cottimo», operando peraltro un'indebita sovrapposizione tra la formazione e la gestione ordinaria; la lettera t) avrebbe potuto essere formulata più correttamente, facendo riferimento a contratti di diritto privato; la lettera bb) conferma ancora una volta la volontà del Governo di mantenere sotto il controllo pubblico le forme integrative di assistenza sanitaria, senza immaginare alcuno spazio per la partecipazione della contribuzione individuale e dell'assicurazione privata al finanziamento del sistema nel suo complesso; la lettera qq) suscita vive preoccupazioni in quanto, se non verranno comunque salvaguardate le specificità professionali dei medici penitenziari, l'inserimento della medicina carceraria nel sistema sanitario nazionale comporterà la perdita di una professionalità specifica, dotata di rilevanti benemerienze;

che il disegno di legge conferma l'impostazione totalizzante del sistema sanitario da parte del Governo, che ha avuto in questa legislatura già molte occasioni di manifestarsi, dalle norme sull'incompatibilità al cosiddetto sanitometro e allo stesso piano sanitario nazionale,

ESPRIME PARERE CONTRARIO».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il presidente dell'ASSAP, dottor Enrico MONTANGERO, e il direttore generale, dottor Fidelio PERCHINELLI.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0076^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0040^o)

Il presidente Francesco STORACE, richiamandosi al mandato affidatogli dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che convocherà la Commissione nella prossima settimana per l'esame di una delibera in materia di Tribune tematiche. Il testo della proposta di delibera predisposto dal relatore sarà preventivamente inviato a tutti i componenti la Commissione, e sarà indicato un termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica, che si riserva di precisare contestualmente alla trasmissione della proposta.

(La Commissione conviene).

SEGUITO DELL'ESAME DEL PIANO PER LA NUOVA RAI TRE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 249 DEL 1997, NONCHÈ DEI PIANI AZIENDALI COORDINATI, E DISCUSSIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL CONTRATTO DI SERVIZIO: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSAP

(R050 001, B60^a, 0020^o)

Il presidente dell'ASSAP, Enrico MONTANGERO, svolge una relazione; interviene altresì il direttore generale, Fidelio PERCHINELLI. Pongono quesiti e svolgono considerazioni il senatore Antonio FALOMI, relatore per la discussione in titolo, il presidente Francesco STORACE ed il deputato Mario BORGHEZIO. Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il presidente dell'ASSAP, Enrico MONTANGERO, e il direttore generale, Fidelio PERCHINELLI.

Il presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e comunica l'ordine del giorno della prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

Presidenza del Presidente

Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali,
Franco Bassanini.*

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A007 000, B31^a, 0022°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, con lettera in data 6 luglio 1998, lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale.

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha assegnato in data 7 luglio 1998 tale schema alla Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 agosto 1998.

Il Presidente Vincenzo Cerulli Irelli comunica, inoltre, che si è realizzata l'intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato relativamente all'indagine conoscitiva sul tema «Gli strumenti di pari opportunità nel processo di riforma della pubblica amministrazione», decisa dall'Ufficio di Presidenza in data 24 giugno 1998.

Propone pertanto che la relativa deliberazione della Commissione venga posta all'ordine del giorno della seduta di domani 15 luglio.

La Commissione consente.

Audizione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera
(R046 001, B31^a, 0001°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa che l'ordine del giorno della seduta odierna prevede l'audizione del Ministro Bassanini, relativamente agli orientamenti che il Governo intende seguire nell'attuazione del Capo II della legge delega n. 59 del 1997, il cui termine di esercizio è stato prorogato al 31 gennaio 1999, consentendo così un margine di tempo più ampio per un'elaborazione che certamente appare complessa.

Ricorda che il Governo recentemente ha approvato una relazione presentata dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco Bassanini e trasmessa al Parlamento, con la quale sono state individuate alcune linee generali di orientamento finalizzate a soddisfare l'esigenza di un quadro unitario di riferimento nell'attuazione sia della riforma dei ministeri che della riorganizzazione dell'amministrazione periferica. Tale esigenza, oltre ad emergere con chiarezza dalla relazione del Governo, sembra essere avvertita da tutte le forze politiche.

Invita pertanto il ministro ad esporre i punti essenziali della sua relazione avviando così un dibattito in Commissione, unica sede parlamentare di esame dei provvedimenti emanati ai sensi del Capo II della legge n. 59.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI, dopo aver ricordato che il Capo II della legge n. 59 del 1997 non fa riferimento solo al riordino della struttura organizzativa del Governo e delle amministrazioni centrali, ma anche ai regolamenti di riorganizzazione dei singoli ministeri – su cui esprimono il relativo parere le Commissioni competenti –, rileva l'inopportunità di un riassunto della relazione svolta in Consiglio dei Ministri e già da tempo trasmessa alla Commissione. Fa presente che la relazione rappresenta l'unico atto collegiale del Governo che racchiude una linea complessiva di indirizzo sull'attuazione del Capo II. Sottolinea che la relazione trasmessa alla Commissione recepisce le modifiche introdotte a seguito della discussione e deliberazione del Consiglio dei Ministri: si tratta pertanto di una stesura definitiva.

La relazione, pur non avendo un rilievo formale, rappresenta un atto interno di indirizzo per il seguito del lavoro di elaborazione delle norme di attuazione della delega del Capo II.

Tale atto di indirizzo impegna nella sua collegialità fino a diversa deliberazione il Consiglio dei Ministri e coloro che hanno ricevuto dal Consiglio il mandato di coordinare il lavoro di attuazione della riforma, in particolare il Presidente del Consiglio e per sua delega il Ministro per la funzione pubblica. Fa presente che dal 15 maggio 1998 ad oggi sono stati emanati diversi provvedimenti, non solo in attuazione del Capo II, ma anche del Capo I e del Capo III. Ricorda alcuni regolamenti di semplificazione emanati *ex* articolo 20, tra cui il regolamento di semplificazione dei procedimenti in materia di localizzazione, realizzazione, ampliamento, riconversione di impianti produttivi che sostituisce il precedente testo di regolamento trasmesso al Parlamento, modificato al fine di recepire le scelte

legislative contenute negli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in materia di cosiddetto «sportello unico».

Segnala, tra i regolamenti di semplificazione anche quello relativo al procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche e per le modificazioni degli statuti. Ricorda, inoltre il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alla semplificazione della documentazione e certificazione amministrativa.

Si tratta di un provvedimento che tende a strumentare meglio la attuazione delle semplificazioni già introdotte dalla legge n. 127, per esempio prevedendo l'obbligo per le amministrazioni di aggiornare la modulistica alle norme sull'autocertificazione.

A tal proposito fa presente che le statistiche sul numero dei certificati richiesti e rilasciati dagli uffici anagrafe delle amministrazioni comunali, rivelano aspetti contraddittori: accanto a comuni italiani nei quali nei primi mesi del '98 il numero dei certificati richiesti e rilasciati è dimezzato rispetto ai primi mesi del '97 con un primo significativo risultato in termini di autocertificazione, figurano comuni italiani dove la riduzione è del dieci per cento, cioè relativamente bassa.

Esistono, pertanto, situazioni disomogenee sia dal punto di vista dell'informazione dei cittadini che dell'effettiva disponibilità delle amministrazioni ad accettare l'autocertificazione. Sotto questo profilo quindi l'aggiornamento della modulistica imposta con il regolamento citato, che è un regolamento di delegificazione emanato ai sensi della legge n. 127 del 1997, può avere risultati consistenti in modo da consentire nelle città come Novara, che hanno dimezzato il numero dei certificati, di andare oltre questo risultato e nelle altre città, dove invece il ricorso all'autocertificazione incontra ancora ostacoli e resistenze, di recuperare. Aggiunge che il regolamento in questione contiene anche un nuovo elenco di documenti e di certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

Passando ad esaminare la delega di cui al Capo II relativa al riordino della struttura organizzativa statale, fa presente che l'orientamento del Governo - come risulta dalla relazione - è quello di procedere delineando un quadro organico. Tuttavia è indubbio che le forze di cui dispone la Presidenza del Consiglio per il lavoro di istruttoria e di elaborazione sono abbastanza modeste al pari delle forze a disposizione del gruppo di coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio. Tale situazione rende abbastanza difficile resistere alla legittima e comprensibile sollecitazione di singole amministrazioni che lavorano da tempo alla riforma della loro specifica struttura organizzativa e che oggi sono pronte ad esaminarla senza che la Presidenza del Consiglio abbia potuto terminare il lavoro di definizione del quadro unitario di riferimento da elaborare in attuazione delle linee generali contenute nella relazione presentata al Consiglio dei Ministri. Ribadisce la necessità di una organicità del disegno anche se esistono - come già avvenuto per i decreti di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali - specifiche situazioni per le quali vi è l'urgenza di un'operazione di riassetto. Sottolinea a tal proposito alcuni casi: in primo luogo l'unificazione fra Ministero del Tesoro e Ministero del Bilancio, la cui riorganizzazione si

è realizzata – come lo stesso Parlamento ha voluto con la legge n. 94 del 1997 – in tempi diversi da quelli previsti dalla legge n. 59, anche se non in difformità. In secondo luogo, ricorda che – relativamente al Ministero delle politiche agricole – sono già ampiamente scaduti sia i termini ordinatori per l’emanazione del DPCM di identificazione delle risorse umane finanziarie e patrimoniali da assegnare alle regioni e agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, che il termine per la relativa conseguente riorganizzazione del Ministero. Anche per il Ministero del lavoro reputa difficile realizzare il trasferimento di personale accanto a quello di funzioni e compiti in assenza di una contestuale riorganizzazione del Ministero, che perde buona parte delle funzioni che venivano svolte dall’amministrazione centrale con le amministrazioni periferiche dello stesso Ministero del lavoro sul territorio. Gli esempi del Ministero del Lavoro e del Ministero per le politiche agricole sono rappresentativi di situazioni nelle quali i tempi potrebbero portare il Consiglio dei Ministri, nonostante la ovvia e condivisa esigenza di organicità, ad intervenire a stralcio, facendo poi salva la ricollocazione in un disegno unitario. L’esigenza di un quadro unitario è peraltro richiesta dagli stessi principi e criteri direttivi della delega di cui all’articolo 12, laddove si richiede di ridelineare l’architettura complessiva del Governo attraverso una razionalizzazione delle competenze oggi spesso frammentate tra diversi ministeri o sovrapposte intersecate, e attraverso una diminuzione del numero dei ministeri a cui ovviamente non si può procedere se si emanano tanti provvedimenti per ciascun ministero. Quanto poi alla configurazione degli uffici di diretta collaborazione con i ministri e alle procedure di formazione e riqualificazione del personale investito dai processi di trasformazione organizzativa, fa presente che la definizione del modello organizzativo che – come si dice nella relazione al Consiglio dei Ministri – non deve essere necessariamente un modello organizzativo uniforme, richiede dei criteri per stabilire in quale caso e per quali tipi di attività si possa ricorrere alla struttura dell’agenzia o dell’azienda, salvo poi naturalmente lasciare i margini di flessibilità necessari per adattarsi alla diversità di missione e quindi inevitabilmente di organizzazione propria delle diverse amministrazioni. Sottolinea che sempre in attuazione del Capo II sono state affidate a specifici gruppi di lavoro le questioni relative all’attuazione della delega prevista dall’articolo 17 che prevede la riforma del sistema dei controlli, degli strumenti di valutazione delle *performances*, dei risultati delle attività delle pubbliche amministrazioni, e prevede anche l’introduzione di meccanismi di risarcimento automatico e forfettario dei cittadini nei confronti di ritardi o violazioni di legge da parte delle amministrazioni. L’articolo 17 non intende prescrivere direttamente alle amministrazioni specifici parametri e criteri uniformi di misurazione dei risultati o delle *performances*: non c’è alcun dubbio che tale aspetto deve rientrare nella autonomia di ciascuna amministrazione. L’elaborazione di indicatori di *performances* non può che essere correlata alle specifiche attività, prestazioni, servizi di ciascuna amministrazione. La legge prevede che i decreti delegati individuino i criteri generali per l’elaborazione di tali indicatori di *performances*, rispondendo così ad una esigenza che è fondamentale nella at-

tuazione della riforma e sulla quale si misurerà in concreto la capacità del sistema amministrativo di effettuare realmente un salto di qualità visibile e apprezzabile dai cittadini, di cui gli stessi possano effettivamente beneficiare. Ricorda che l'obiettivo fondamentale a cui è finalizzato il federalismo amministrativo, cioè la ridistribuzione di compiti e di funzioni sulla base del principio di sussidiarietà, è quello di avere un sistema di amministrazioni pubbliche che fornisca servizi pubblici e prestazioni di migliore qualità, con maggiore tempestività e con minori carichi burocratici, oneri, impedimenti vincoli per i cittadini, per le loro associazioni, per le organizzazioni non governative e per le imprese, che sono pure un modo di organizzarsi dei cittadini. Un risultato di tal genere richiede che le amministrazioni si organizzino e poi si misurino nel loro funzionamento sempre più sulla base dei risultati, delle *performances*, della qualità dei servizi offerti e delle prestazioni rese, che imparino anche a misurare la soddisfazione del «cliente» come si dice nel settore privato che, nel caso delle pubbliche amministrazioni, sono i cittadini in generale e poi, a seconda del tipo di amministrazione, categorie particolari, quali possono essere le imprese per le camere di commercio.

L'introduzione di meccanismi di misurazione delle *performances*, dei risultati adeguati è fondamentale per ottenere dalle amministrazioni una riconversione. Pur restando l'obbligo di rispettare la legalità, le amministrazioni non si misurano più soltanto sulla loro capacità di rispettare le leggi, ma anche sulla loro capacità – sempre nel rispetto della legge – di migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni, di servire meglio i cittadini, di ottenere complessivamente risultati migliori in termini di qualità dei servizi e delle prestazioni rese. L'introduzione di questi meccanismi è determinante anche per applicare in concreto i nuovi principi in materia di rapporto di lavoro pubblico introdotti con il decreto legislativo n. 80 del 1998. Ricorda che è stata avviata la fase della contrattazione sulla base delle nuove regole; si tratta di una contrattazione difficile anche perchè le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria e corrispondentemente quelle che sono stimate per enti locali e regioni sono risorse modeste. Si richiederà, pertanto, una grandissima moderazione salariale, occorrerà che si punti soprattutto sulla qualità e che si riesca a ragionare in termini di valorizzazione della contrattazione integrativa di secondo livello decentrata dove, collegando miglioramenti retributivi e incentivi alla formazione, si possono recuperare risorse attraverso innovazione, riorganizzazione e quindi migliore utilizzazione delle risorse umane. Tali risorse umane consentono, mentre si migliorano le prestazioni, anche di risparmiare, di realizzare risparmi di gestione da utilizzare per alimentare miglioramenti retributivi non attribuiti a ciascuno soltanto per il fatto che ha un impiego pubblico, ma in relazione appunto al rendimento. A tal fine si richiede che la produttività si possa misurare, che gradualmente si faccia anche in Italia ciò che in alcuni Paesi più avanzati ormai da tempo si fa cioè la valutazione delle *performances* delle amministrazioni. Ricorda che la grande riforma dell'amministrazione federale americana realizzata negli ultimi sei anni ha avuto questo come uno dei propri punti centrali; all'inizio si chiamava addirittura *National performance review*, poi ha assunto un nome più ambizio-

so e anche più significativo *National partnership for re-inventing government*, ma il tema della valutazione è rimasto un punto centrale. Comunica che metterà a disposizione della Commissione il documento programma di lavoro approvato dai ministri della funzione pubblica o con responsabilità per la pubblica amministrazione europei a Lancaster House il 20 maggio 1998. Si tratta di un documento significativo perchè prevede che i ministri nel prossimo semestre, sotto la presidenza austriaca, provvedano a definire nella riunione già convocata a Vienna per metà novembre un meccanismo europeo di elaborazione degli indicatori di *performances*. La collaborazione internazionale europea sotto questo profilo è fondamentale essendo necessario per elaborare indicatori di *performances* che il ministero degli affari esteri italiano si confronti col *Foreign Office* inglese, col Ministero degli affari esteri francese e con il Ministero degli esteri tedesco perchè è probabile che riescano insieme a identificare quali sono i risultati e gli indicatori di risultato più significativi per le amministrazioni che hanno quel tipo di missione. Si prevede anche la possibilità di istituire o una serie di premi europei di qualità o più probabilmente un meccanismo di certificazione europea della qualità, identificando, in una prima fase, una prima griglia di standard di *performances* delle amministrazioni, incaricando poi una istituzione internazionale privata o pubblica di effettuare tale valutazione e certificazione che darà una sorta di *rating* alle varie amministrazioni.

Fa presente la necessità per l'Italia di liberarsi dell'immagine di Paese che ha tra i suoi *handicap* quello di avere un sistema di amministrazioni pubbliche più lento, più costoso, più inefficiente rispetto ad altri Paesi, con conseguenti effetti negativi per gli investimenti in Italia.

Prosegue evidenziando la necessità che il meccanismo di misurazione delle *performances* riguardi non solo le amministrazioni centrali, ma anche quelle locali e regionali.

Aggiunge che nella parte finale del testo europeo è contenuto un decalogo e quindi una serie di principi e anche di impegni presi dai governi europei sul terreno della semplificazione delle leggi dei regolamenti e delle procedure. Analoga è la richiesta di impegno della Commissione europea che ha anch'essa problemi di iperlegificazione, burocratizzazione ed eccesso di regolamentazione. Ritiene di notevole importanza che si sia raggiunta l'intesa dei governi europei, che riflettono maggioranze e orientamenti politici diversi, su temi importanti quali la semplificazione, la revisione della regolamentazione, la riduzione delle rigidità e dei carichi legislativi e burocratici sui cittadini, sulle imprese e sulle amministrazioni pubbliche.

Il senatore Massimo VILLONE fa presente che dall'intervento del ministro emerge la complessità dell'opera di riforma amministrativa.

Quanto all'attuazione della delega di cui al Capo II, rileva che ci sono interessi dicasteriali che si difendono: se ogni ministero provvedesse alla sua specifica riforma, ci sarebbe un rischio di insuccesso. Si potrebbe anche pervenire ad un numero di direzioni generali superiore a quello di partenza. Occorre pertanto contrastare tale tendenza che è peraltro abbastanza naturale. Considerando che la proposta è quella di ave-

re un quadro normativo di riferimento uniforme nel quale collocare poi le scelte dei singoli ministeri, occorre domandarsi anzitutto quali siano i tempi complessivi di tale operazione, visto che ci sono alcuni ministeri già pronti a partire per la riforma e non è inverosimile ritenere che esercitino pressioni affinché si proceda subito.

Chiede, pertanto, al ministro se esiste una disponibilità a porre in stato di attesa le domande di riforma mentre si lavora per l'adozione di una normativa quadro.

Chiede inoltre chiarimenti sui tempi per l'elaborazione della normativa quadro. Ammesso che ci siano sia la volontà politica di porre le singole amministrazioni in condizione di attesa sia i tempi ragionevoli per avere la normativa quadro, si domanda se si possa utilizzare lo strumento del regolamento per riorganizzare i singoli ministeri rafforzando così il risultato. La situazione sarebbe diversa se alla normativa quadro di livello primario seguissero normative di singoli ministeri di livello primario: la successiva normazione potrebbe ovviamente disattendere la originaria indicazione.

Quanto poi alle iniziative necessarie per consolidare e rafforzare l'impostazione del Governo di una normativa quadro con successive normative di settore, chiede se sia opportuna una presa di posizione – in Commissione o altrove, nelle Commissioni competenti, nelle prime Commissioni di Camera e Senato in quanto commissioni trasversali che sono le più dirette interessate a una normativa di quadro generale sui ministeri –, al fine di sollecitare il Governo a mantenere fermi i propri orientamenti, sottolineando così la strumentalità di tale indicazione per l'efficacia complessiva del disegno di riforma.

Conclude rilevando che se si dovesse ritenere opportuna una simile iniziativa parlamentare, sarebbe importante capire con quali cadenze si realizzeranno gli intendimenti del Governo.

Il deputato Luciano CAVERI fa presente che la riforma regionalista degli anni '70 ha mostrato un fenomeno curiosissimo quale quello della crescita dei ministeri. Più un ministero si sente minacciato dal trasferimento di funzioni e competenze alle regioni, più cerca di giustificare se stesso aumentando il numero dei propri dipendenti e cercando di moltiplicare i propri compiti alla ricerca di ragioni di sopravvivenza. Pertanto è naturale e condivisibile il fatto che sulla riforma dei ministeri ci debba essere un disegno complessivo che tenga conto di tali resistenze.

Fa presente che la Commissione deve esercitare una funzione di supporto alle azioni difficili del ministro per la funzione pubblica, soprattutto alla luce delle tendenze legislative spesso in contrasto con i provvedimenti adottati in attuazione della legge n. 59 del 1997. A tal proposito segnala la legge quadro sull'assistenza sociale che inverte in senso anti-regionalista una logica che dovrebbe essere assolutamente opposta. Ricorda inoltre il piano sanitario nazionale che prevede una grossissima capacità di adattamento dei ministeri e che introduce una figura nuova rappresentata dalle linee guida, che lasciano un margine di discrezionalità alle regioni assolutamente limitato.

Aggiunge che esiste anche una responsabilità delle singole Commissioni nell'esame dei singoli provvedimenti. Cita, a tal proposito, la legge quadro sul turismo secondo cui il Ministero del turismo, divenuto dipartimento, rischia di riottenere funzioni e competenze che restano in capo allo Stato.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI, precisa che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un parere in cui si chiedono correzioni al provvedimento in materia di turismo e che sarà trasmesso al Parlamento per le opportune valutazioni.

Il deputato Luciano CAVERI aggiunge poi che occorre affrontare due questioni in vista della prossima finanziaria.

In primo luogo occorre riflettere sul trasferimento di risorse finanziarie agli enti locali, sul ruolo della finanza locale e sulle sue prospettive: ricorda a tal proposito la riflessione sul federalismo fiscale fatta dalla Commissione Finanze dei due rami del Parlamento.

Relativamente alla seconda questione legata al ragionamento dei nuovi controlli che devono essere esercitati e cioè controlli di gestione, controlli di efficienza, solleva il problema della Corte dei conti.

Ricorda che oggi le procure regionali della Corte dei conti esercitano sulle regioni controlli che non hanno niente a che fare con l'auspicato controllo di gestione e che la nuova «regionalizzazione» della Corte dei conti non è frutto di un disegno organico, ma di scelte fatte a colpi di decreto-legge.

Conclude evidenziando il problema delle autonomie speciali e proponendo che la Commissione verifichi come si stia attuando la parte legata alle norme di attuazione dei singoli statuti che sono gli strumenti con i quali si introducono le riforme Bassanini nelle regioni a statuto speciale.

Infine sottopone all'attenzione del Ministro la questione di enti come il Club Alpino Italiano, che sono, sotto alcuni profili, parastatali se si pensa che su essi esercita il controllo la Corte dei conti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo spunto dalle considerazioni dell'onorevole Caveri, informa la Commissione che i Presidenti delle regioni e per essi il Presidente Vannino Chiti hanno scritto alla Commissione, alle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per avviare un contatto stabile con l'intenzione di effettuare un monitoraggio sulla legislazione per di salvaguardare quei livelli di autonomia che le riforme hanno voluto assicurare.

Comunica che il prossimo 23 luglio è previsto un primo incontro anche con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

Il deputato Nuccio CARRARA, auspicando una maggiore cautela sull'esito della riforma, richiama l'attenzione su due problematiche specifiche: la prima relativa ai Vigili del fuoco e la seconda relativa all'ANAS.

Chiede al Ministro se il riordino di tali settori complicherà le procedure e creerà disagi anche per l'utenza. Il decentramento in questi due settori è di difficile gestazione: possono nascere problemi di coordinamento tra le regioni relativamente all'ex Corpo dei Vigili del fuoco oltre a difficoltà per quanto riguarda l'ANAS relativamente alla gestione delle strade.

Inoltre si domanda se per il riordino dell'ANAS il Governo adotterà un decreto legislativo, come la Commissione aveva auspicato, oppure se si procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In quest'ultimo caso si eluderebbe, si aggirerebbe la norma e sostanzialmente sarebbe un fatto tutto interno al Governo: chiede pertanto chiarimenti al ministro.

Il senatore Armin PINGGERA si associa a quanto già detto dall'onorevole Caveri. Per quanto riguarda la questione dei Vigili del fuoco precisa che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rappresenta un'istituzione molto importante. Ritiene non meno importante che sia costruita su base provinciale e comunale un'organizzazione di volontariato.

Cita a tal proposito l'esempio dell'Alto Adige dove è previsto un addestramento anche dei volontari che in questa maniera, anche in situazioni critiche, possono avvicinarsi alle fonti di pericolo senza mettere se stessi in pericolo. Ritiene opportuno agire più su tale versante per contenere la spesa necessaria e per avere nello stesso tempo un'organizzazione efficiente.

Il deputato Paola MANZINI, concordando con quanto detto in particolare dal senatore Villone e dall'onorevole Caveri, sottolinea l'esigenza di un indirizzo chiaro da parte del Governo circa l'attuazione dei principi delega contenuti nella legge n. 59 del 1997 per quanto riguarda il riordino dei ministeri e dell'amministrazione centrale e che potrebbero in qualche misura essere di difficile lettura nel momento in cui si dovesse procedere in maniera affastellata alla discussione.

Rileva la difficoltà obiettiva del Parlamento a valutare – in assenza di un quadro generale – quale sia l'esito di una singola iniziativa di riordino che di per sé potrebbe anche essere meritevole di valutazione positiva, ma che in un contesto generale invece potrebbe risultare contraddittoria. Richiamando le osservazioni del senatore Villone sulla possibilità di una norma quadro contenuta in un decreto delegato, e di una eventuale azione di riordino dei singoli ministeri che avvenga attraverso regolamento, fa presente che si tratta di una questione sulla quale deve fare una valutazione il Governo. Sottolinea in ogni caso la necessità di avere un indirizzo chiaro e univoco in ordine al Capo II della legge n. 59 anche per contenere le preoccupazioni che venivano rappresentate dall'onorevole Caveri. Ritiene importante evitare distinzioni fra destra e sinistra, se più federalista l'una o l'altra, visto che l'obiettivo di maggiore efficacia, efficienza della pubblica amministrazione è comunque comunemente condiviso.

Quanto poi all'iniziativa promossa dal coordinamento delle regioni, delle province e dei comuni, relativamente ad un controllo della produzione legislativa ordinaria, fa presente l'opportunità di un rapporto diretto tra Parlamento e regioni per evitare contraddizioni continue all'interno della legislazione. Si tratta di una necessità che occorre porre in primo piano e che potrà realizzarsi in modi diversi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda il contenuto molto ampio e pregnante dell'articolo 13 che dà luogo al potere regolamentare del Governo in materia di organizzazione e che si spinge fino alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale i quali quindi vengono dequotati quanto a fonte normativa. Gran parte delle domande di nuova organizzazione, di razionalizzazione, di ridisegno delle singole strutture che certamente vengono dalle strutture stesse, oltre che dai cittadini e dal Paese, possono avere e debbono avere una risposta normativa attraverso lo strumento regolamentare. La materia legislativa si desume per sottrazione ed è quella i cui contenuti si ritrovano nell'articolo 12. Soffermandosi soltanto sulla questione dei ministeri, ricorda che alcuni punti di delega impongono un testo legislativo unitario. Evidentemente questo non esclude che ci siano anche altri testi legislativi di settore per questioni particolari. Pertanto, gli interventi su singoli problemi strutturali non precludono un intervento legislativo che delinea la normativa quadro. Basti pensare alla lettera *f*) dell'articolo 12, la quale impone di procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i ministeri, che necessita di una visione unitaria di tutte le competenze dei ministeri e impone che si riduca il numero dei ministeri. Ora la riduzione del numero non può che essere presa in considerazione se non nell'ambito di un quadro unitario. Lo stesso ragionamento discende dalla lettera *g*) che impone di eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali non solo all'interno di ciascuna amministrazione, ma tra le varie amministrazioni: l'eliminazione della duplicazione tra amministrazioni impone un approccio unitario ai diversi apparati amministrativi. Quanto poi alle organizzazioni periferiche, richiama la lettera *l*) dell'articolo 12 che sembra richiedere anch'essa per il riordino delle stesse una visione unitaria che lascia naturalmente lo spazio alle singole amministrazioni per discipline di settore. Richiama inoltre l'esigenza di una disciplina di carattere generale uniforme anche per le procedure di formazione del personale, fondamentale per la modernizzazione dell'amministrazione.

Rinviano la decisione sul documento di indirizzo o di considerazioni proposto dal senatore Villone, fa presente la necessità che il Governo prima della individuazione delle discipline di settore ponga mano ad un testo di carattere generale che contenga anche la disciplina organizzativa generale dei ministeri, che individui il numero e il nome dei diversi ministeri, dando luogo necessariamente ad una riduzione come previsto dalla delega, che individui per ciascun ministero l'area di operatività e poi proceda, laddove lo si ritenga necessario, alla introduzione di dipartimenti o di altre strutture, di livello superiore agli uffici dirigenziali generali visto che per gli uffici dirigenziali generali è sufficiente lo strumento regolamentare. Ritiene fondamentale un testo del Governo

così articolato e reputa necessario che la Commissione dia tutto il suo contributo con il massimo impegno.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI, dopo aver ringraziato la Commissione per il contributo di valutazioni, di idee, di suggerimenti, ricorda che in base alla legge n. 59 la Commissione verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. Ne discende non solo un potere di monitoraggio ma anche una azione di indirizzo. Pertanto ritiene possibile che la commissione formuli degli indirizzi in corso di attuazione dei principi e criteri direttivi della legge n. 59 o magari semplicemente li faccia emergere come accade nella seduta odierna.

Rispondendo alla domanda del senatore Villone sulla capacità del Governo di mettere in attesa i decreti di riforma dei singoli ministeri, fa presente di non poter anticipare scelte politiche del Consiglio dei Ministri.

Quanto, poi, ai tempi per elaborare la normativa quadro che dall'intervento del Presidente Cerulli Irelli risulta essere il decreto legislativo di attuazione della delega dell'articolo 12, ribadisce la scarsità di personale. La cosiddetta cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio è sicuramente adeguata dal punto di vista della qualità, delle competenze e delle esperienze di quelli che la compongono. Il problema riguarda le strutture di supporto che raccolgono gli elementi, i documenti e che scrivono le norme sulla base degli indirizzi e delle direttive della cabina di regia: si tratta di un problema che è stato risolto con modeste risorse, anche perchè la soluzione prevista del comma 22 dell'articolo 38 della legge n. 449 che prevedeva la possibilità di comandare, a questo fine e per un periodo limitato fino a cinquanta unità di personale, da parte delle varie amministrazioni dello Stato, si è rivelato di difficile applicazione. Le amministrazioni, nonostante il tenore molto esplicito della norma, sono poco inclini a consentire il comando. La norma prevedendo che il personale in comando resta a carico delle relative amministrazioni e si trasferisce a Roma senza alcuna indennità nè alcun compenso ulteriore, rende anche difficile che si trovi personale di buona qualità disponibile a sfidare la propria amministrazione, ovviamente resistente, e venire a Roma sopportando le spese di un soggiorno nella città non di residenza. A tal proposito rileva l'intendimento di inserire una esplicita disposizione, un comma nella legge annuale di semplificazione che risolva il problema. Fa presente che sarebbe preferibile risolvere la questione in tempi più brevi rispetto all'iter della legge di semplificazione, che richiederà ovviamente un approfondito esame parlamentare. Aggiunge che la soluzione al problema è offerta dalla parallela *task-force* istituita da un articolo successivo della legge n. 449 per monitorare i flussi finanziari degli enti locali e delle regioni, costituita con un'apposita copertura finanziaria e che consente di non mettere tale personale a carico delle relative amministrazioni e di finanziare anche il suo trasferimento a Roma.

Fa presente poi che una prima bozza della normativa quadro e quindi del relativo decreto potrebbe essere disponibile già per metà settembre. Più complesso è il lavoro di attuazione di altre parti della legge n. 59 e cioè innanzitutto del Capo I: i decreti legislativi sono soltanto la prima fase della distribuzione delle funzioni alle regioni. La legge prevede un termine di un anno per decreti integrativi e correttivi per i quali si chiedono la collaborazione ed i contributi alla Commissione, come già richiesti alle regioni ed agli enti locali. Decisiva è poi la fase dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che contengono l'identificazione delle risorse umane finanziarie patrimoniali e strumentali: si tratta di un momento decisivo, non solo perchè la corretta identificazione delle risorse è condizione perchè il trasferimento delle competenze avvenga in modo ordinato ed efficace, ma anche perchè lo stesso trasferimento non si realizzerà se non insieme al trasferimento delle risorse. Il lavoro si è rivelato più complesso di quanto non si potesse prevedere, almeno nei casi nei quali le amministrazioni non prestano una fattiva collaborazione come previsto dall'articolo 7 del decreto n. 112 del 1998. Desta preoccupazione inoltre l'attuazione dei decreti legislativi n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998 che non hanno esaurito la loro portata normativa: basti pensare al regolamento sul ruolo unico dei dirigenti dello Stato e soprattutto alle misure di sostegno di promozione della innovazione nella pubblica amministrazione. A titolo di esempio fa presente che parlare di sportello unico, quindi di semplificazione e unificazione dei procedimenti per lo *start up* degli impianti produttivi non significa soltanto avere finalmente un unico interlocutore, dei procedimenti semplificati e possibilmente unificati. Resta aperto il problema perchè lo sportello unico attualmente non è unico, dal momento che resta una distinzione tra la valutazione di impatto ambientale ed il resto. Sono due procedimenti distinti che occorre coordinare. Inoltre, sebbene il decreto n. 112 lasci molta flessibilità ai comuni sulla possibilità di convenzionarsi, di associarsi, ciò non toglie che mentre in alcune regioni del Paese ciò si farà abbastanza agilmente, in altre regioni sorgeranno problemi. Ricorda inoltre il problema delle misure di sostegno sulla allocazione delle risorse nella prossima legge finanziaria: nell'impianto della legge n. 59 il meccanismo previsto per il finanziamento prevede equivalenza sostanziale tra le risorse che lo Stato utilizzava per l'esercizio delle funzioni conferite e le risorse che vengono in diverso modo e con diversi strumenti attribuite alle regioni e agli enti locali. Tuttavia sottolinea che l'obiettivo di un rapido miglioramento della qualità e dell'efficacia delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni impone risorse aggiuntive mirate che costituiscono un investimento che darà risultati in termini di crescita del Paese con conseguente aumento naturale del gettito fiscale. Tale aspetto deve essere considerato soprattutto a fronte di situazioni di carenza nelle amministrazioni dello Stato, per esempio nei corpi tecnici, dove quindi il trasferimento di strutture carenti lascia aperto il problema delle risorse da affrontare nel quadro delle compatibilità finanziarie determinate dagli accordi europei e tenendo conto delle altre priorità nell'allocazione delle risorse pubbliche. Tra tali priorità figura – come dice il documento di programmazione economico-finanziaria nelle pagi-

ne da 116 a 118 – anche l'investimento strategico nella riqualificazione e miglioramento della qualità del nostro sistema amministrativo complessivo che coinvolge in primo luogo le amministrazioni locali su cui si spostano notevoli responsabilità, compiti e funzioni. Condivide pertanto le considerazioni dell'onorevole Caveri su una valutazione in sede di legge finanziaria delle risorse da trasferire ai fini di un buon esito della riforma complessiva. Quanto poi al coordinamento della legislazione del Governo e del Parlamento, fa presente che l'assenza di coordinamento talora avviene senza una sufficiente ponderazione cioè senza la volontà di modificare gli indirizzi di una riforma che il Parlamento ha realizzato. È convinzione per esempio della Conferenza Stato-regioni che ciò sia avvenuto per la legge quadro sul turismo, anche perchè le disposizioni del decreto n. 112 sul turismo erano state proposte dal dipartimento per il turismo, che la Presidenza del Consiglio ha affidato per delega al Ministro dell'industria, ed erano state condivise dalla Conferenza Unificata. Esprime perplessità sulla consapevolezza degli orientamenti del Senato che rimettono in discussione in alcuni punti importanti l'assetto delle competenze che era stato definito senza grandi contestazioni da parte della Commissione, della Commissione per le questioni regionali, nonché della Conferenza Stato-regioni-autonomie locali. Ribadisce che la Conferenza Stato-regioni ha inviato un parere al Parlamento che indica anche in dettaglio i rilievi e possibili emendamenti.

Quanto alla questione del CAI, fa presente che questa è all'esame e precisa che si tratta di enti pubblici associativi che nel disegno complessivo della legge n. 59 possono avere un ruolo importante proprio in quanto realizzano forme di sussidiarietà. A tal proposito segnala che diventa più costoso affidare compiti e missioni di interesse generale a strutture amministrative piuttosto che ad un ente associativo basato sul volontariato come è il Club Alpino Italiano. Per quanto riguarda i Vigili del fuoco, rileva che il decreto n. 112 prevede un riordinamento ma non prevede la soppressione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il decreto n. 112 ha previsto di affiancare strutture di volontariato nel settore della protezione civile e della prevenzione degli incendi al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Occorre attuare tale scelta del legislatore: per quanto riguarda il riordinamento del Corpo dei Vigili del fuoco il decreto delegato lascia aperta la scelta tra i regolamenti dell'articolo 7 e i decreti legislativi ai sensi dell'articolo 11.

Per quanto riguarda l'ANAS, fa presente che la scelta dello strumento normativo è strettamente collegata al trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, il quale avviene con DPCM previa delibera del Consiglio dei Ministri. Il lavoro di confronto tra il Governo e le regioni e le autonomie locali sul punto è già molto avanzato e prevede un trasferimento molto consistente: la rete autostradale e stradale nazionale comprenderà assai meno del dieci per cento della attuale rete stradale. Naturalmente il riordinamento dell'ANAS deve tener conto di questa riorganizzazione delle competenze in materia in coerenza con il senso del decreto n. 112 e con principi e criteri direttivi della delega.

Conclude ritenendo utile qualunque iniziativa del Parlamento che voglia rafforzare l'indirizzo del Governo a procedere con coerenza in modo organico nell'attuazione della delega: il sostegno del Parlamento non può che servire al buon esito della attuazione della riforma.

Il deputato Nuccio CARRARA esprime perplessità sulla possibilità di scegliere tra un intervento con decreto legislativo ed un intervento con regolamento relativamente alla questione dell'ANAS. A tal proposito ricorda che la Commissione aveva indicato al Governo la strada del decreto delegato in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 112.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Franco BASSANINI precisa che la scelta tra il decreto legislativo e il regolamento non è discrezionale, ma dipende dalla natura dell'operazione di riordino. Mentre la disposizione dell'articolo 7, comma 3, fa riferimento al regolamento per il riordino delle strutture coinvolte dal processo di trasferimento di funzioni, l'articolo 11 richiama un'operazione di riorganizzazione di più ampio respiro.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ringrazia il Ministro per il suo intervento.

La seduta termina alle ore 15,40.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

66^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3358) *Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 12^a Commissione:

(3299) *Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu, per la sanità Bettoni Brandani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(3388) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un emendamento al disegno di legge per la proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3416) Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all'anno 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore Ferrante osserva che si tratta del decreto legge recante proroga di termini per il versamento delle imposte per il 1997, già approvato dalla Camera dei Deputati e che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del decreto legge di modifica alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, già approvato dalla Camera dei Deputati. Segnala il comma *3bis*, introdotto dalla Camera, che modifica i criteri di assegnazione delle quote; occorre chiarire, anche acquisendo l'avviso del Tesoro, se da tali modifiche possono derivare ritardi nella chiusura delle campagne ancora aperte, con eventuali conseguenze finanziarie sulla tesoreria nel caso l'Italia debba versare le multe all'Unione europea. Appare opportuno, infine, approfondire gli eventuali effetti finanziari della riformulazione del comma 2, che limita i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento comunitario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI conferma i rilievi formulati dal relatore ed esprime avviso contrario sull'articolo 1, commi 2 (capoverso 4) e *3bis* poichè, come anche segnalato nel corso dell'esame presso la Camera, comportano maggiori oneri non quantificati e non coperti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 1, commi 2 (capoverso 4) e *3bis*, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 3ª: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica della Convenzione internazionale in materia di adozione di minori, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non si hanno rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(3319) FIGURELLI ed altri: Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata

(Parere alla 3ª Commissione: in parte favorevole in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, sulla destinazione all'ONU di una parte

dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'azione internazionale contro la criminalità organizzata. Segnala che, ai sensi della legge n.432 del 1993, tali beni sono destinati al Fondo ammortamento del debito pubblico; al riguardo sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 3 del provvedimento poichè la mancata destinazione dei beni al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico comporta una minore disponibilità di risorse per attuare gli interventi sul mercato dei titoli, riducendo così la possibilità di modificare la struttura del debito e potendo comportare una maggiore spesa per interessi.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, ad eccezione che sull'articolo 3 per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO sottolinea che si tratta del disegno di legge delega per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, già approvato dalla Camera dei Deputati. L'articolo 1, comma 6, stabilisce che dall'esercizio della delega non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È opportuno ricordare che il Documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1999-2001 e le relative risoluzioni parlamentari prevedono che dalla revisione delle procedure di riscossione dei contributi previdenziali, congiuntamente ad altri interventi sulle entrate non tributarie, dovrebbe derivare un maggior gettito annuo pari a 4.000 miliardi.

Segnala che il punto n) del comma 1 reca una autonoma copertura e quindi la spesa prevista non rientrerà nel quadro complessivo di cui al comma 6; in particolare, si prevede che le spese per le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità vengono coperte con quote del Fondo speciale destinate alle regolazioni debitorie. Poichè la legislazione vigente già prevede il diritto al rimborso sembra potersi confermare il carattere di regolazione debitoria delle spese di cui alla lettera n), come anche precisato dal rappresentante del Governo alla Camera. Segnala inoltre i principi direttivi di cui alle lettere c) e q) per i quali sembra opportuno acquisire l'avviso del Tesoro, anche sulla base dei rilievi formulati nella nota del Servizio del Bilancio; in particolare nella lettera q), che prevede interventi a favore delle società concessionarie, appare opportuno valutare se inserire la precisazione che essi devono essere effettuati nei limiti delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n.662 del 1996.

Il sottosegretario MARONGIU osserva che le disposizioni di cui alla lettera q) sono vincolate finanziariamente alle disponibilità della legge n. 662 del 1996 e che il Governo si impegna a esercitare la delega nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari indicati. Per ciò che concerne la lettera c) precisa che l'istituto del «non riscosso come riscosso» attualmente vigente, risulta estremamente costoso; ne deriva l'esigenza di modificare l'attuale normativa, senza determinare comunque effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. Ricorda, infine, che la competenza dell'INPS a favore dei concessionari viene modificata esclusivamente in relazione alle procedure di riscossione.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che l'attuazione di quanto previsto alla lettera q) avvenga nei limiti di quanto disposto dall'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996 e osservando che il Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1999-2001 prevede che dalla revisione delle procedure di riscossione dei contributi previdenziali, congiuntamente ad altri interventi sulle entrate tributarie, dovrebbe derivare un maggior gettito annuo pari a 4.000 miliardi.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-bis) *Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni*, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10^a Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto
(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta dello stralcio di un articolo del disegno di legge di riforma della legislazione del turismo, recante l'istituzione dell'ENIT SpA. Ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere contrario sull'articolo 1, comma 9, in quanto il rinvio alle procedure di cui alla legge n.449 del 1997 per l'eventuale passaggio di dipendenti dell'ente ad altre amministrazioni pubbliche, rischia di indebolire l'efficacia della disposizione stessa.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva che il disegno di legge prevede un notevole ampliamento dell'attività dell'Ente per il quale appare opportuno effettuare una valutazione delle esigenze finanziarie in termini di fabbisogno per la realizzazione delle nuove funzioni. Ritiene quindi opportuno che la valutazione della Sottocommissione sia sostenuta dalla predisposizione di una relazione tecnica al fine di verificare la congruità della spesa in relazione sia alle finalità dell'iniziativa sia al previsto criterio di copertura che prevede il rinvio alla tabella C della legge finanziaria.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, delibera di richiedere la relazione tecnica.

(1698, 2017, 2088, 2121 e 2291) Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro e per l'attribuzione di indennità

(Parere alla 11^a Commissione su testo unificato proposto dal relatore ed emendamenti: esame e rinvio; richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE sottolinea che si tratta del testo unificato proposto dal relatore recante disposizioni per l'inquadramento degli ispettori del lavoro e per l'attribuzione di indennità. Al fine di valutare l'idoneità della clausola di copertura di cui all'articolo 5, appare necessario approfondire la quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni, eventualmente richiedendo la relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.1 e 2.1 che introducono maggiori oneri non quantificati nè coperti; occorrerebbe, infine, acquisire maggiori elementi sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.2 (collegato all'emendamento 5.1), 4.1 e 4.2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con l'esigenza manifestata dal relatore di predisporre una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari del disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione delibera la richiesta della relazione tecnica.

(2287-nonies-B) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta del disegno recante disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il relatore MORANDO ricorda che nella seduta del 7 luglio la Sottocommissione ha rinviato l'esame del disegno di legge delega in materia sanitaria in attesa delle valutazioni del Governo sui rilievi formulati nella relazione. Propone quindi di procedere nell'esame del testo e successivamente valutare gli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sull'articolo 2, comma 1, lettere o) e nn) poichè comportano maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale. Esprime inoltre avviso contrario sull'ultima parte della lettera p), poichè ritiene necessario escludere la possibilità di poter porre oneri futuri a carico del Fondo sanitario nazionale. In relazione alla lettera u) ritiene opportuno sopprimere la previsione di prevedere posti aggiuntivi nei corsi di specializzazione; esprime inoltre contrarietà sull'inciso della lettera z) che prevede l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio e sull'inciso della lettera aa), ove si stabilisce l'obbligo di istituire un organismo per raccordare le unità sanitarie locali con i medici in convenzione. Formula avviso non contrario sulla lettera oo) poichè secondo alcune rilevazioni risulta che il costo medio dei medici convenzionati è superiore al costo dei dipendenti. Per quanto riguarda la lettera qq) infine, ritiene necessario individuare una formulazione che garantisca che al trasferimento di funzioni corrisponda un trasferimento di risorse non superiore a quelle attualmente stanziate.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettera o), lettera p) (limitatamente alle parole da «individuando» fino a «lavoro»), lettera u) (limitatamente alle parole da «prevedendo» fino a «risorse»), lettera z) (limitatamente alle parole da «con l'attribuzione» fino a «bilancio»), lettera aa) (limitatamente alle parole «da realizzare» fino alla fine) e lettera nn). Propone altresì di formulare parere contrario sull'articolo 2, comma 1, lettera oo) e parere di nulla osta sulla lettera qq), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato nel testo che il trasferimento della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero della giustizia e da trasferirsi al Fondo sanitario contestualmente al passaggio delle funzioni e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore AZZOLLINI osserva che la quantità e la qualità dei rilievi formulati dal relatore e dallo stesso rappresentante del Governo, tenuto anche conto di alcune valutazioni eccessivamente benevole, inficiano il complesso della delega in materia sanitaria. Ritiene quindi opportuno che si solleciti una revisione del testo del disegno di legge, che tenga conto a suo avviso, in modo unitario dei rilievi espressi dalla Sottocommissione; solo dopo tale riformulazione appare possibile esprimere un parere sulla congruità finanziaria delle disposizioni.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del disegno di legge in titolo.

Il relatore MORANDO illustra quindi gli emendamenti al disegno di legge delega per la razionalizzazione del sistema sanitario nazionale. Per quanto di competenza segnala l'emendamento 1.9, di soppressione della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 1, comma 3; in relazione agli emendamenti 2.276, 2.277, 2.278, 4.0.1 e 4.0.2, che introducono nel disegno di legge ulteriori deleghe al Governo, occorrerebbe precisare che anche dal loro esercizio non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; gli emendamenti 2.277 e 2.278, inoltre, non prevedono, quale conseguenza del passaggio di funzioni, la riassegnazione al Fondo sanitario delle risorse del ministero di Grazia e giustizia.

Segnala che alcuni emendamenti, introducendo disposizioni onerose o modificando alcuni principi direttivi, potrebbero non consentire l'attuazione della delega in un contesto di neutralità finanziaria; in particolare, gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.24, 2.25 e 2.29 sopprimono la previsione di una programmazione sanitaria, nazionale, regionale e aziendale; gli emendamenti 2.218, 2.219 e 2.220 sopprimono la previsione di livelli di spesa per piani di attività; gli emendamenti 2.61, 2.78 e 2.430 prevedono l'istituzione di strutture di formazione; gli emendamenti 2.87, 2.102, 2.103, 2.109, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290 e 2.400 dettano disposizioni in materia di personale, mentre gli emendamenti 2.245, 2.246, 2.247, 2.261, 2.262, 2.268 e 2.650 intervengono in materia di trattamento previdenziale del personale del Servizio sanitario nazionale; gli emendamenti 2.272, 2.273, 2.275, 2.167 e 2.600 rendono necessaria l'attivazione di ulteriori risorse. Al riguardo sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 2.14, 2.15, 2.16, 2.24, 2.25, 2.29, 2.218, 2.219, 2.220, 2.61, 2.78, 2.430, 2.87, 2.102, 2.103, 2.109, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.245, 2.246, 2.247, 2.261, 2.262, 2.268, 2.272, 2.273, 2.275, 2.167 e 2.600. Condivide le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti 2.276, 2.277, 2.278 e 4.0.1 e ritiene opportuno un approfondimento degli emendamenti 2.400 e 2.650, che potrebbero superare l'avviso contrario espresso sul testo. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 4.0.2 che, secondo informazioni in suo possesso non avrebbe ottenuto l'avviso favorevole della Presidenza del Consiglio per la presentazione come emendamento del Governo.

Il presidente COVIELLO prende atto di tale ultima dichiarazione del rappresentante del Governo e propone di non esprimere parere sull'emendamento 4.0.2.

Il senatore AZZOLLINI protesta per la inaccettabile mancanza di coordinamento tra le diverse strutture del Governo e ribadisce l'esigenza già manifestata precedentemente di approfondire l'intera materia in modo unitario.

La Sottocommissione accoglie, infine, la proposta del Presidente relativa all'emendamento 4.0.2.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.9, 2.14, 2.15, 2.16, 2.24, 2.25, 2.29, 2.218, 2.219, 2.220, 2.61, 2.78, 2.430, 2.87, 2.102, 2.103, 2.109, 2.286, 2.287, 2.288, 2.289, 2.290, 2.245, 2.246, 2.247, 2.261, 2.262, 2.268, 2.272, 2.273, 2.275, 2.167 e 2.600. Propone altresì di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.276, 2.277, 2.278, 4.0.1 a condizione ai sensi della medesima norma costituzionale che sia inserita una clausola che precisi che dall'esercizio delle relative deleghe non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; in relazione agli emendamenti 2.277 e 2.278 il parere di nulla osta dovrebbe essere altresì condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale alla previsione che contestualmente al passaggio di funzioni si abbia una assegnazione di risorse al Fondo sanitario nazionale. Propone infine di rinviare il parere sugli emendamenti 2.400 e 2.650.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore sugli emendamenti trasmessi.

(3116) GIOVANELLI ed altri: Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(3294) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di contabilità ambientale nella Pubblica amministrazione

(Parere alla 13^a Commissione: rinvio dell'esame)

Il presidente COVIELLO sottolinea che il Presidente della Commissione 13^a ha inviato una lettera richiamando l'attenzione sull'opportunità che i disegni di legge in materia di contabilità ambientale siano esaminati riservando un particolare approfondimento accanto ai profili di copertura finanziaria anche alle modalità con le quali la creazione di un sistema di contabilità ambientale potrà affiancare o integrare i tradizionali documenti di bilancio. Ricorda inoltre che sia nella legge di riforma del bilancio dello Stato sia nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria sono state formulate indicazioni in ordine all'adozione di un «bilancio ambientale». Si potrebbe, al riguardo, valutare la possibilità che la Commissione Bilancio esamini i disegni di legge congiuntamente alla Commissione 13^a.

I senatori FERRANTE, MORANDO, AZZOLLINI e RIPAMONTI concordano con tale ultimo suggerimento del Presidente.

Il presidente COVIELLO prende atto dell'orientamento della Sottocommissione e propone, per intanto, di rinviare l'esame del disegno di legge.

Così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

70^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

(3369) Norme in materia di attività produttive: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

28^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9^a Commissione:

(3423) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla Commissione speciale in materia d'infanzia:

(1829) *FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici;*

(2967) *SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori;*

(3345) *DE LUCA Athos ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici:*

rinvio dell'emissione del parere.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1998

2ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni riunite 2ª e 3ª:

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

**(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 14,30

Procedure informative

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole in relazione ai recenti gravi fenomeni degli incendi boschivi.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile in relazione ai recenti gravi fenomeni degli incendi boschivi.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 20

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (751).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).
- LO CURZIO ed altri - Nuove norme sul processo amministrativo (3179).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- PIERONI ed altri - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3273).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Luc-*

chese ed altri; Pecoraro Scania; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).*
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Consiglio della regione autonoma Trentino-Alto Adige - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IX. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove provincie (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

- BERTONI – Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del seguente atto:

- Schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato (n. 292).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (n. 275).
 - Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione delle direttive 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
 - Schema di decreto ministeriale n. 133408 recante variazioni compensative tra unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 301).
 - Schema di regolamento in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la semplificazione della documentazione amministrativa (n. 307).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 8,30 e 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PISAPIA e SAPONARA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (3183) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (3119).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOCO ed altri. - Norme per la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (1834).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Accettazione del quarto emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo (3277).
- FIGURELLI ed altri. - Uso dei beni confiscati alla mafia per il rafforzamento dell'ONU nell'azione internazionale contro la criminalità organizzata (3319).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle associazioni destinatarie dei contributi per iniziative di sensibilizzazione sul-

la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale (n. 291).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (3388).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali (3387).

II. Esame del disegno di legge:

- MANCA ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, nonché norme sul trattamento giuridico e sui trasferimenti del personale (3252).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle

dichiarazioni relative all'anno 1997 (3416) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizione per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali (3142) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pepe Antonio ed altri, e Rodeghiero ed altri*).
- SERENA. - Norme per la tutela delle esigenze abitative dei giovani che intendono contrarre matrimonio (2174).
- SPECCHIA. - Norme per l'attuazione del diritto alla casa per le giovani coppie (3166).

(*Rimessi, il 7 aprile 1998, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento*)

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3158) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PIERONI ed altri. - Norme per il riordino della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione della finanza etica (2588).
- DEBENEDETTI. - Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/associazioni (863).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAMO ed altri. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra plurimutilati (605).
- CASTELLANI Pierluigi. - Nuovi criteri di valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell'attribuzione della pensione di guerra (683).
- VALLETTA. - Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra con riassetto dell'indennità di assistenza e di superinvalidità (1098).
- VEGAS ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1153).
- BEDIN ed altri. - Interventi urgenti in favore dei grandi invalidi di guerra e dei loro superstiti (1361).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione (3288) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante adeguamento dell'Ufficio italiano dei cambi alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea (n. 281).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni (3274).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- TERRACINI. – Contributo straordinario in favore dell'Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova (234).
- ROGNONI ed altri. – Interventi a sostegno dell'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma (3136).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del Movimento di Liberazione (3007).
- ROGNONI ed altri. – Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (3191).

IV. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara (3404).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validità dell'anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara (3405).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).

- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. - Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto
- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali per l'anno 1998 (n. 298).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Piano di riparto del capitolo 1207 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (n. 288).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (3398) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - ed esame della petizione n. 352, ad esso attinente.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- FIORILLO - Certificazione di conformità sociale dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile (3406).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI. - Certificazione di conformità sociale circa il mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e produzione di beni o prodotti importati (2849).
- PIERONI ed altri. - Istituzione del sistema di certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di attività produttive (3369).

IV. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. - Istituzione di una Commission parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali (2287-nonies-B) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- BONATESTA e BEVILACQUA – Nuove norme per l'inquadramento degli ispettori del lavoro della VI e VII qualifica funzionale (3322).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (3362) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri*).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione (79).
- MANIERI ed altri. – Norme sull'indennità di maternità e sull'indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).
- SALVATO e CARCARINO. – Norme per l'assicurazione del lavoro casalingo (207).
- COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel lavoro domestico (924).
- FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l'assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari (1212).

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario (3157).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- MANFROI ed altri. - Riforma degli istituti di patronato (2940).
- MINARDO. - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2950).
- BONATESTA ed altri. - Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale (2957).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 14,30 e 20,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. - Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

Procedure informative

Interrogazione.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 13,30

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per la solidarietà sociale.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).

- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

IV. Esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 8,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 15 luglio 1997 su «Agenda 2000 – Per un'Unione più forte e più ampia».

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, in attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio e della direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 285).
- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 95/70/CE che stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (n. 295).
- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (n. 296) (*All'esame, per il parere al Governo, della 12^a Commissione permanente*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera (3423) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati CORLEONE ed altri - Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (3366).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1997 (*Doc. XIX, n. 3*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 13,30

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in merito a possibili forme di raccordo istituzionale con le regioni.

Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1998 (S. 3234).
- Modifiche della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (S. 3358).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 13,30

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997, nonché dei piani aziendali

coordinati, e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del contratto di servizio:

- Audizione del Presidente e del Direttore generale del Consiglio di amministrazione della Rai.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione dell'onorevole Umberto Giovine.
 - Audizione del dottor Antonio Frattasio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

- Audizione dell'onorevole avvocato Antonio Bargone, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 8,30

Seguito dell'esame dell'attività svolta dagli enti di previdenza ed assistenza sociale dal 1994 al 1997.

Relatori alla Commissione:

- sull'attività generale, sen. Michele DE LUCA;
- su Opera nazionale assistenza organi sanitari italiani, dep. CANGEMI;
- su Cassa ragionieri periti commerciali, dep. GASPERONI;
- su Cassa dottori commercialisti, dep. PAGLIUCA;
- su Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, sen. PASTORE;
- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro, dep. STELLUTI;
- su Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dep. STELLUTI.
- su Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sen. DE LUCA Michele.
- su Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dep. DUILIO.
- su Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), sen. Roberto NAPOLI.
- su Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), dep. DUILIO.
- su Istituto postelegrafonici (IPOST), sen. PEDRIZZI.
- su Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), sen. MANFROI.
- su Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali (FSD), dep. COLOMBINI.
- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dep. PAMPO;
- su Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), dep. MARENGO;

- su Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF),
sen. DE LUCA Michele.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 15 luglio 1998, ore 13,30

Esame dello schema di decreto legislativo recante la «Istituzione del servizio centrale per i controlli tributari e gli studi di politica economica e fiscale», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

